

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 concernente: «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale». . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1992, n. 19.

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28, (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica . . . . . Pag. 4

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 22.

Completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 23.

Rifinanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta Pag. 9

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 24.

Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale . . . . . Pag. 9

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 13.

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 14.

Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 15.

Disciplina del volontariato . . . . . Pag. 18

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 11.

Sostituzione dell'art. 2, terzo comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: «Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e discipline degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato» . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 12.

Correzione di errori materiali della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Recepimento contratto nazionale di lavoro 1988/90). . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 13.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 14.

Integrazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992 . . . . . Pag. 23

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 15.

**Trasferimento all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 . . . . .** Pag. 23

## LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 16.

**Diritto allo studio universitario . . . . .** Pag. 23

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 17.

**Modificazione del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9/91, recante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.a. . . . . .** Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 18.

**Modificazione dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attività contrattuale della Regione) . . . . .** Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 19.

**Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino . . . . .** Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 20.

**Istituzione dell'anagrafe canina . . . . .** Pag. 33

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1989, n. 40: «Norme in materia di cooperazione sociale» . . . . .** Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 16 aprile 1992, n. 22.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 . . . . .** Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 23.

**Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della Promark . . . . .** Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 24.

**Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province . . . . .** Pag. 35

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 25.

**Modifica dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55: «Modificazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum» . . . . .** Pag. 36

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 26.

**Art. 28, legge regionale 43/91 - Rettifica di errore materiale. . . . .** Pag. 36

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 27.

**Integrazione dell'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali. . . . .** Pag. 37

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 28.

**Ordinamento delle comunità montane . . . . .** Pag. 37

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 29.

**Modificazioni alla legge «Ordinamento delle comunità montane» approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992 . . . . .** Pag. 44

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 30.

**Per la Casa della resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce . . . . .** Pag. 44

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 31.

**Disposizioni in merito alle modalità del controllo sugli atti delle U.U.S.S.S.I.L. . . . .** Pag. 45

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 32.

**Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo al recepimento della direttiva C.E.E. n. 82/501, inerente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Disciplina delle funzioni di competenza regionale . . . . .** Pag. 46

## LEGGE REGIONALE 6 luglio 1992, n. 33.

**Prima variazione al bilancio di revisione per l'anno finanziario 1992 . . . . .** Pag. 48

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 34.

**Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Mercurago . . . . .** Pag. 49

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 35.

**Interventi a sostegno e promozione della professione di guida alpina . . . . .** Pag. 50

## LEGGE REGIONALE 21 luglio 1992, n. 36.

**Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 . . . . .** Pag. 50

## LEGGE REGIONALE 22 luglio 1992, n. 37.

**Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo. . . . .** Pag. 53

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 17 giugno 1992, n. 2685.

**Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone - Abrogazione regolamento approvato con D.C.R. n. 312-14366 del 9 ottobre 1986 ed approvazione nuovo testo** . . . . . Pag. 54

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° luglio 1992, n. 2906.

**Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta - Abrogazione regolamento approvato con D.C.R. n. 183-7754 del 21 maggio 1991 ed approvazione nuovo testo** . . . . . Pag. 57

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 19 maggio 1992, n. 2182.

**Legge regionale 17 aprile 1990, n. 300 «Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella regione Piemonte» - Regolamento di attuazione della legge** . . . . . Pag. 59

### REGIONE CALABRIA

**LEGGE REGIONALE** 5 giugno 1992, n. 5.

**Modificazioni delle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 6, 10 settembre 1978, n. 15 e 4 agosto 1986, n. 30. Indennità dei consiglieri** . . . . . Pag. 60

**LEGGE REGIONALE** 15 giugno 1992, n. 6.

**Adozione dello stemma a gonfalone della regione Calabria ai sensi dell'art. 2, ultimo comma dello Statuto** . . . . . Pag. 61

**LEGGE REGIONALE** 2 luglio 1992, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 agosto 1981, n. 14; 5 aprile 1985, n. 15 e 14 gennaio 1990, n. 2: «Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari»**.

Pag. 61

**LEGGE REGIONALE** 8 luglio 1992, n. 8.

**Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente: «Definizione rapporto di lavoro personale precario»** . . . . . Pag. 62

**LEGGE REGIONALE** 8 luglio 1992, n. 9.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/1994 della regione Calabria (legge finanziaria)**.  
Pag. 62

**LEGGE REGIONALE** 8 luglio 1992, n. 10.

**Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994**.  
Pag. 62

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 18.

**Integrazione alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 concernente: «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 15 luglio 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è aggiunto il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, così come modificato dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, si applicano alle domande presentate all'Agenzia regionale del lavoro entro la data di entrata in vigore della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 luglio 1992

TURELLO

92R0713

## LEGGE REGIONALE 14 luglio 1992, n. 19.

**Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28, (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 15 luglio 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «31 gennaio».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

«4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell'articolo 32, comma 1, o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52».

3. L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

1. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell'articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.

2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all'articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall'articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi».

4. Le sovvenzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 1989, relative a strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggette alle disposizioni della citata legge regionale n. 28 del 1989, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali generali adottati prima dell'efficacia del Titolo IV, capo I, della legge regionale n. 52 del 1991.*

1. Gli strumenti urbanistici comunali generali e le loro varianti, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo I, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione I, e dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.

2. Il progetto di piano regolatore generale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.

3. Le osservazioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

4. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e delle loro varianti sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni dei piani e delle normative sovraordinati.

6. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le loro varianti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, o con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene deciso sulle osservazioni o si prende atto della loro mancata presentazione, nell'ipotesi di varianti di strumenti urbanistici generali che comportino un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.

7. Nelle more dell'attuazione della prescrizione contenuta all'articolo 40 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le varianti ai programmi di fabbricazione non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale e restano disciplinate dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute ai commi da 4 a 6.

## Art. 3.

*Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici comunali attuativi e abrogazione dell'articolo 129 della legge regionale n. 52 del 1991*

1. Gli strumenti urbanistici comunali attuativi adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione II, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.

2. Il progetto di piano regolatore particolareggiato comunale è depositato della Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.

3. Le osservazioni e le opposizioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

4. Avviso per estratto del decreto di approvazione, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. I piani di lottizzazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, gli strumenti urbanistici attuativi comunali non sono soggetti all'approvazione ovvero al nulla-osta regionale, salvo che il Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali abbia disposto detto assoggettamento qualora gli strumenti urbanistici attuativi rivestano particolare interesse per l'assetto del territorio regionale. I piani di recupero rimangono sempre soggetti all'esclusiva competenza comunale.

7. I piani urbanistici comunali attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni contenute nello strumento urbanistico regionale, riguardanti:

a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali e le strade di quartiere;

b) la localizzazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive, purché l'eventuale spostamento di dislocazione delle stesse avvenga nell'ambito della loro area di influenza con il rispetto di raggi o tempi massimi di accessibilità, siano assicurati la dotazione di superficie atta a garantire la dimensione minima del servizio, il rapporto fra superficie coperta e scoperta ed il parametro relativo alla superficie minima indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;

c) la variazione fino al 10% delle superfici degli ambiti dei piani urbanistici comunali attuativi e della volumetria complessiva nel rispetto degli standard urbanistici previsti.

8. La disposizione di cui al comma 7, lettera c), non trova applicazione nei piani di lottizzazione e nei piani di recupero di iniziativa privata.

9. Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 i piani attuativi devono essere corredati da una relazione che dimostri il rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale e indichi le eventuali modifiche apportate.

10. Successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, gli strumenti attuativi vigenti possono essere modificati con l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di piani di lottizzazione convenzionata si farà riferimento a quanto disposto dalla predetta legge n. 52 del 1991 per i piani particolareggiati di iniziativa privata.

11. È abrogato l'articolo 129 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

12. Ogni qualvolta, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, è fatto riferimento all'obbligo della preventiva formazione di piani di lottizzazione convenzionata, tale riferimento, successivamente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, deve intendersi rivolto al Piano particolareggiato di iniziativa privata di cui all'articolo 49 della predetta legge regionale, fermo restando, in caso di inerzia dei soggetti privati, la facoltà da parte del Comune di procedere alla formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48 della suddetta legge regionale.

## Art. 4.

*Norme transitorie relative agli strumenti di pianificazione infraregionali*

1. I piani di sistemazione generale delle zone industriali di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 633, nonché delle aree comprese negli elenchi di cui all'articolo XVI dell'ordine G.M.A. 18 aprile 1953, n. 66, adottati antecedentemente all'efficacia del Titolo IV, Capo II, Sezione II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soggetti alle procedure previste al precedente articolo 3, e ai contenuti e agli effetti dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Tali piani sono approvati dal Presidente della Giunta regionale in presenza del parere dei Comuni, nel cui territorio essi ricadono.

3. In sede di approvazione possono essere introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle di sviluppo industriale.

## Art. 5.

*Norme transitorie relative ai piani di conservazione e sviluppo dei parchi e ai piani particolareggiati degli ambiti di tutela*

1. In attesa dell'emanazione della legge regionale di disciplina dei contenuti e delle procedure dei piani di conservazione e sviluppo dei territori destinati a parco o riserva naturale, come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, all'interno dei perimetri dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso piano, i Comuni interessati predispongono ed adottano i piani di conservazione e sviluppo dei parchi e i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, con la procedura prevista all'articolo 3, commi da 1 a 4, ad eccezione delle disposizioni previste ai successivi commi.

2. Il piano di conservazione e sviluppo, avente valore di piano particolareggiato, prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità con conseguente divieto di caccia, di pesca, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;

b) zone di riserva orientata, dove l'evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;

c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;

d) zone di preparato, dove sono ammesse attrezzature turistiche, ricettive, ricreative, specificatamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonché quegli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini, secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

3. Tali piani sono approvati, previo parere delle Comunità montane ovvero, per i parchi e gli ambiti di tutela o loro parti esterne al territorio delle Comunità montane, previo parere delle Province territorialmente competenti, da esprimersi entro sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri predetti.

4. Il parere del Comitato tecnico regionale sui piani disciplinati dal presente articolo è reso dalle sezioni prima e quinta riunite.

5. Per i contenuti e gli elementi dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, nonché per la loro gestione, trovano applicazione gli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

6. Restano in vigore le disposizioni della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e della legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, compatibili con il presente articolo e i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 15 marzo 1984, n. 24.

7. I piani di cui al presente articolo possono contenere modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti.

#### Art. 6.

##### *Revisione del Piano urbanistico regionale*

1. All'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. Antecedentemente all'adozione del PTRG, le varianti al Piano urbanistico regionale generale di adeguamento agli obblighi previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, o ad obblighi previsti da altre leggi statali, sono approvate con le procedure previste all'articolo 124, nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle leggi statali medesime».

#### Art. 7.

##### *Termini temporali di adeguamento degli strumenti urbanistici con vincoli decaduti*

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le parole «un anno».

#### Art. 8.

##### *Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli*

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il riferimento all'articolo 35 è sostituito con il riferimento all'articolo 36.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la parola «zone» è sostituita con la parola «attività».

#### Art. 9.

##### *Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche*

1. L'articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 38.

##### *Decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali*

1. Antecedentemente all'approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente di cui all'articolo 36, comma 2, è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che comportino modifiche alle zone agricole, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, ivi compresa l'introduzione della zona omogenea Hc, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, e comunque di varianti che non comportino la modifica della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o un incremento delle aree residenziali di espansione.

2. È, altresì, consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali varianti si applicano le procedure di adozione ed approvazione di cui al precedente articolo 32».

#### Art. 10.

##### *Piani regolatori comunali particolareggiati*

1. All'articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:

«2. Il PRPC può apportare modifiche alle previsioni del PRGC, approvato in conformità alle disposizioni del Capo I del presente Titolo, secondo le specifiche indicazioni di tale strumento e fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a). L'osservanza delle indicazioni del PRGC deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del PRPC.

3. Precedentemente all'approvazione di un PRGC conforme alle disposizioni della presente legge, il PRPC può apportare modifiche non sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, con la eccezione di una riduzione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive ed una variazione superiore al 10% della volumetria complessiva ammessa dallo stesso strumento generale, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici regionali vigenti all'atto della adozione del PRPC».

#### Art. 11.

##### *Norme di salvaguardia relative ai PRPC*

1. L'ultimo periodo dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è così sostituito:

«Tale sospensione non potrà comunque superare il termine massimo di due anni dalla delibera di adozione del PRPC».

#### Art. 12.

##### *Disposizioni particolari per i piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata*

1. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è soppressa, dopo le parole «edifici contermini», la parola «o» e le parole «tre quarti» sono sostituite con le parole «due terzi».

#### Art. 13.

##### *Interventi di ristrutturazione edilizia*

1. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «alla modifica» sono sostituite dalle parole «all'aumento».

#### Art. 14.

##### *Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale*

1. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soppresses le lettere b) e c).

#### Art. 15.

1. All'articolo 83, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «dalla notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82», sono aggiunte le parole «, per un periodo di giorni quindici».

#### Art. 16.

##### *Certificato di abitabilità ed agibilità*

1. All'articolo 86, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«h) l'interessato abbia allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni ed integrazioni».

#### Art. 17.

*Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e provinciali.*

1. All'articolo 89, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è aggiunto il seguente periodo: «Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale».

2. All'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«10. L'accertamento di compatibilità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di:

a) opere di manutenzione straordinaria;

b) modifiche non sostanziali di opere esistenti, nonché di varianti non sostanziali di progetti di opere;

c) linee elettriche di tensione inferiore o uguale a 150 Kw e i relativi impianti elettrici all'aperto, nonché di impianti posti all'interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall'esterno o assimilabili;

d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione;

e) manufatti edilizi destinati all'installazione di impianti telefonici, nonché loro modifiche ed ampliamenti; container per apparecchiature telefoniche; tralicci di altezza minore o uguale a cinquanta metri.

11. Contestualmente all'inizio dei lavori gli Enti interessati devono presentare una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi e dichiarare il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché la compatibilità alle norme urbanistiche vigenti e adottate».

#### Art. 18.

*Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali*

1. All'articolo 101 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«11. I luoghi interessati dagli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale previsti all'articolo 66, comma 2, lettere a) ed e), eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, vanno ripristinati secondo le procedure del presente articolo.

12. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia pienamente realizzabile, in aggiunta è applicata una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni».

#### Art. 19.

*Accertamento di conformità*

1. All'articolo 108, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «strumenti urbanistici generali e di attuazione» vanno aggiunte le parole «e ai regolamenti edilizi» e le parole «e non in contrasto con quelli adottati» sono sostituite con le parole «e non in contrasto con gli strumenti adottati».

#### Art. 20.

*Incarichi*

1. L'articolo 123, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente comma:

«1. Per l'adempimento delle incombenze di spettanza regionale previste dalla presente legge, la Regione può avvalersi di consulenze esterne».

#### Art. 21.

*Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni non adeguati al Piano urbanistico regionale generale*

1. All'articolo 130, comma 1, lettere b), secondo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono aggiunte, dopo le parole «piano di lottizzazione convenzionata» le parole «ad eccezione delle aree dotate di opere di urbanizzazione primaria».

2. All'articolo 130, comma 5, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «piano particolareggiato o di piano di recupero approvati» sono aggiunte le parole «nonché di piano di lottizzazione convenzionata».

#### Art. 22.

*Piani di riordino fondiario*

1. Al Titolo IX della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente articolo:

«Art. 130-bis.

*Piani di riordino fondiario*

1. A decorrere dalla data del deposito del Piano di riordino fondiario, di cui all'articolo 26, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia che siano in contrasto con le indicazioni del piano.

2. La sospensione di cui al comma 1 trova applicazione fino all'approvazione del piano di riordino e comunque per il termine massimo di due anni.

3. Il piano di riordino approvato integra le indicazioni del piano regolatore generale comunale e costituisce, ove necessario, variante al piano stesso».

#### Art. 23.

*Competenze regionali e comunali*

1. All'articolo 131, comma 9, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la parola «Sindaco» sono aggiunte le parole «o da un suo delegato».

2. All'articolo 131 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

«10. Nell'ambito delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B e nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a servizi ed attrezzature collettive, contigue alle zone omogenee medesime;

b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi nonché l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti».

#### Art. 24.

*Integrazione delle Commissioni edilizie comunali*

1. All'articolo 133 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. La variante di cui al comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità».

#### Art. 25.

*Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico.*

1. All'articolo 135, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «le varianti agli strumenti urbanistici generali e agli strumenti urbanistici attuativi» sono sostituite con le parole «le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi».

#### Art. 26.

*Interventi negli ambiti di tutela ambientale*

1. È abrogato l'articolo 137, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

## Art. 27.

*Annullamento dell'autorizzazione*

1. All'articolo 138, comma 2, primo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole «potere di annullamento» sono aggiunte le parole «sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti».

## Art. 28.

*Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497*

1. Al Titolo X della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l'articolo 138, è inserito il seguente articolo:

## «Art. 138-bis.

*Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.*

1. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va applicata la sanzione pecuniaria pari a lire cinquecentomila.

2. Qualora mediante la commessa trasgressione sia stato conseguito un profitto, l'ammontare della sanzione di cui al comma 1 è determinato nella somma pari al profitto conseguito.

3. Nella somma da corrispondere a titolo di sanzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, va dedotta la somma determinata ai sensi del comma 2».

## Art. 29.

*Commissione consultiva per i beni ambientali*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell'ambiente».

## Art. 30.

*Sanatoria*

1. Conservano validità le procedure già avviate dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 31.

*Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.*

1. Per soddisfare le esigenze di emanazione di un provvedimento esplicito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, affermate nella sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1991 con riferimento alla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive riguardanti in tutto o in parte beni o località di cui all'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, tuttora in essere e rilasciate dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 431 del 1985 e fino all'entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, sono sottoposte a verifica di compatibilità paesaggistica da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 e con le modalità previste dall'articolo 131, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

2. I provvedimenti autorizzativi del Direttore regionale alla pianificazione territoriale, che possono contenere anche eventuali prescrizioni di ripristino ambientale, sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e comunicati alla Direzione regionale dell'ambiente.

3. In caso di diniego di autorizzazione, il relativo provvedimento è trasmesso all'Assessore regionale all'ambiente che dispone la revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale imposizione delle prescrizioni di ripristino ambientale eventualmente previste nell'atto di diniego. La revoca parziale deve comunque interessare tutte le aree vincolate per le quali sia stata accertata l'incompatibilità paesaggistica.

## Art. 32.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 luglio 1992

TURELLO

92R0714

## REGIONE VALLE D'AOSTA

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 22.

**Completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La spesa di lire 11.000 milioni autorizzata, per l'anno 1992, dall'articolo 4, comma uno, lettera a), della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1992-94) è utilizzata, per lire 6.000 milioni, per la realizzazione del programma triennale 1992-94 finanziato dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni e, per lire 5.000 milioni, per il completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal Fondo stesso per i trienni 1986-88, 1987-89, 1988-90, 1989-91 (programma ordinario ed integrativo), 1990-92 e 1991-93.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992.

LANIVI

92R0649

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 23.

**Rifinanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, è rifinanziata, per l'anno 1992, con lo stanziamento complessivo di lire 25.000 milioni, da ripartire come segue:

- a) per gli interventi di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) L. 5.000.000.000;  
b) per gli interventi di cui al Capo II (Provvidenze per il turismo) L. 20.000.000.000;

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. L'onere complessivo di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 63520, per lire 5.000 milioni, e 65200, per lire 20.000 milioni, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992 a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso, così, evidenziati:

- a) C. 2.11. Recupero villaggi rurali;  
b) D. 4.2.6. Potenziamento strutture ricettive.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, si provvederà con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

## Art. 3.

*Variazione al bilancio di previsione*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) variazione in diminuzione:

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 25.000.000.000

- b) variazioni in aumento:

Cap. 63520 «Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo I - Villaggi rurali). Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni» L. 5.000.000.000

Cap. 65200 «Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi). Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni» L. 20.000.000.000

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992.

LANIVI

92R0650

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1992, n. 24.

**Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) relativi a bacini di accumulo di acque pubbliche e private a qualsiasi uso adibiti.

2. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), fatte salve le competenze del Servizio Nazionale Dighe, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali.

3. Per gli sbarramenti di ritenuta e le opere che determinano invasi inferiori ai 500 mc, la Giunta Regionale, su segnalazione dell'Ufficio Dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, si riserva di stabilire, in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche, se debbano essere assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

## Art. 2.

*Progetto di fattibilità*

1. Ogni intervento riguardante la costruzione dei bacini di accumulo o la modifica strutturale dei bacini già esistenti di cui all'art. 1, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio di un preliminare di ammissibilità.

2. Il progetto di fattibilità sarà costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica ed economica;  
b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;  
c) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in scala 1:100;  
d) planimetria dello sbarramento e del bacino d'invaso in scala 1:10.000 (carta tecnica regionale);  
e) fotografie aeree del bacino;  
f) disegni tecnici (scala 1:200/1:500) delle strutture dello sbarramento;  
g) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;

h) impegnativa del concessionario sugli obblighi inerenti la gestione dell'impianto;

i) autorizzazione inerente la «Disciplina della procedura di valutazione dell'impianto ambientale» di cui alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, nei casi da questa contemplati;

l) indicazione dei deflussi prescritti per motivi geologici e per la sopravvivenza dell'ittifauna.

3. L'ufficio dighe esprime il parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle valutazioni tecniche relative al rischio geologico ed idrogeologico di competenza dell'ufficio geologico dell'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, nonché del parere del Servizio Nazionale Dighe di cui al comma quattro del parere del Servizio Nazionale Dighe di cui al comma quattro dell'art. 24 del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.

4. Il progetto di fattibilità è presentato in triplice copia all'Ufficio dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per un primo esame istruttorio dell'opera in funzione degli elementi di rischio presenti o indotti nel territorio influenzato dall'intervento. Il progetto di fattibilità relativo alle opere di cui al comma tre dell'art. 1, deve comprendere almeno gli elaborati di cui alle lettere a), b), f), g), i) di cui al comma due del presente articolo.

5. Il parere di ammissibilità dell'opera è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma quattro e deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche e contenere le prescrizioni ed eventuali condizioni modificative dell'opera da esse derivanti. Trascorso tale termine il parere si intende positivo. Eventuali pareri di non ammissibilità devono essere congruamente motivati.

#### Art. 3.

##### Progetto esecutivo

1. Acquisito il preliminare parere favorevole sull'ammissibilità, il richiedente presenta all'ufficio dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici istanza formale per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, corredata dal relativo progetto esecutivo in triplice copia e del titolo all'utilizzazione dell'acqua. Il progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore dell'opera è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-economica con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione e svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;

b) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare descrizione degli elementi negativi emersi e dei provvedimenti tecnici proposti per il loro superamento. Dovranno in particolare essere descritti: la litologia del bacino; la geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento; le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione dello sbarramento secondo le norme tecniche statali in vigore; la geomorfologia e l'idrogeologia del bacino;

c) piano dei sistemi dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;

d) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

e) planimetria del bacino influenzato in scala 1:10.000 (carta tecnica regionale);

f) rilievo a curve di livello dell'invaso, in scala non minore di 1:5.000;

g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari in scala 1:50;

h) notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti con il precedente parere di ammissibilità, nella prima fase istruttorio;

i) carta geomorfologica del bacino influenzato, con evidenziazione degli elementi di particolare interesse ai fini della stabilità del bacino;

l) dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il dimensionamento degli organi di scarico;

m) verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

n) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;

o) accorgimenti per l'immediata individuazione dei flussi di cui all'art. 2, comma 2, lettera l).

2. L'ufficio dighe, acquisito in sede di istruttoria tecnica il parere dell'ufficio geologico per quanto di competenza, redige la relazione finale di istruttoria e lo schema definitivo del disciplinare, contenente le risultanze delle istruttorie tecniche e tutte le condizioni alle quali potrà essere rilasciata l'autorizzazione, ivi compreso l'obbligo per il proprietario o il gestore dell'opera dell'installazione di un idonea strumentazione di controllo sullo sbarramento e sul bacino interessato dall'opera.

3. L'approvazione del progetto e del relativo disciplinare sono di competenza della Giunta regionale.

#### Art. 4.

##### Vigilanza sui lavori

1. Il gestore dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone comunicazione all'ufficio dighe, il direttore dei lavori, cui è affidato anche l'obbligo di eseguire i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali. Le spese relative sono a carico del gestore dell'opera.

2. I controlli di cui al comma uno devono riguardare:

a) l'esecuzione dei drenaggi;

b) la predisposizione dei piani di fondazione e corretta esecuzione degli ancoraggi di fondo e degli ammorsamenti di fondazione;

c) le modalità esecutive degli scaricatori;

d) l'esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e) l'evidenziazione di elementi non previsti in fase progettuale, ma rilevabili in sito;

f) i processi di compattazione terre per la formazione dello sbarramento;

g) il conferimento dei profili dei parametri diga;

h) il procedimento di invaso;

i) la valutazione delle portate dei drenaggi e degli afflussi;

l) la campionatura e la prova dei calcestruzzi secondo le norme vigenti.

3. Il direttore dei lavori redige ed invia periodici rapporti all'ufficio dighe, evidenziando la coerenza delle previsioni di progetto con gli stati di fatto. L'ufficio dighe e l'ufficio geologico sono autorizzati ad effettuare ispezioni in corso d'opera, al fine di accertare la reale rispondenza della situazione dei lavori con quanto dichiarato.

4. In caso di accertati scostamenti delle condizioni locali rispetto alle previsioni di progetto, i lavori devono essere sospesi e il direttore dei lavori redige dettagliata relazione con immediato recapito all'ufficio dighe, competente per i provvedimenti conseguenti.

#### Art. 5.

##### Collaudo

1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, in base ai rapporti del direttore dei lavori, il concessionario ne dà immediata notizia all'Ufficio Dighe, richiedendo che il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se delegato, provveda alla designazione di collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, a seconda della complessità dell'opera.

2. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario o del richiedente le autorizzazioni dell'opera eseguita.

3. L'autorizzazione all'esercizio è comunque condizionata al favorevole risultato del collaudo.

## Art. 6.

*Esercizio e vigilanza*

1. Non appena l'opera realizzata entra in esercizio il gestore dell'opera stessa ne dà avviso all'Ufficio Dighe mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione, inviando rapporti scritti all'Ufficio Dighe, secondo le frequenze indicate sul disciplinare e sul provvedimento di approvazione ovvero dall'atto di concessione.

2. L'Ufficio Dighe effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità della concessione, sulla efficienza e sullo stato di conservazione delle opere con frequenza almeno annuale. Provvede inoltre alla redazione di un formale rapporto sull'esito delle visite, da inviare alla Giunta regionale anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9. In caso di accertate carenze, l'ufficio dighe impone al gestore dell'opera i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

3. È fatto obbligo al gestore dell'opera di trasmettere semestralmente all'ufficio dighe i dati relativi alla sicurezza dell'opera, acquisiti tramite un'adeguata strumentazione installata a propria cura e spese.

## Art. 7.

*Rinvio a normative tecniche*

1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

## Art. 8.

*Norme transitorie*

1. I concessionari o proprietari degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi già esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad inoltrare all'ufficio dighe dell'Assessorato ai Lavori Pubblici i relativi progetti esecutivi di cui all'art. 3, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I progetti delle opere già esistenti sono verificati dagli organi competenti secondo le procedure di cui all'art. 3. Nel caso di accertata difformità tra gli elaborati esaminati e la normativa di cui alla presente legge, l'ufficio dighe si esprimerà sul possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.

3. La dichiarazione di conformità, ovvero di non conformità, dell'opera alla normativa e di approvazione del relativo disciplinare, anche subordinatamente alla realizzazione di opere aggiuntive, sono di competenza della Giunta regionale che vi provvede entro 180 giorni dall'acquisizione degli atti.

4. Se le opere di cui al comma uno, sono giudicate non conformi, il richiedente deve cessare dall'esercizio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento accertativo. Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti sono eseguiti a cura degli interessati, su ordinanza del Presidente della Giunta regionale. L'ufficio dighe è incaricato di accertare l'avvenuta cessazione di esercizio; in caso di inadempienza si provvede d'ufficio con addebito delle spese agli interessati.

## Art. 9.

*Sanzioni*

1. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1, senza l'autorizzazione contemplata all'art. 3, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di L. 5.000.000 a L. 20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera.

2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, a seconda della gravità della violazione.

4. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge continuano nell'esercizio di opere in atto, le quali siano state riconosciute non conformi, oltre i termini di cui al comma quattro dell'art. 8, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.

5. Per mancato rilascio o per riduzione dei deflussi prescritti, sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

6. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

## Art. 10.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1992.

LANIVI

92R0651

**REGIONE LIGURIA**

**LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 13.**

**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 10 giugno 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983 n. 217, disciplina le strutture ricettive extra-alberghiere denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) alloggi agriturismo;
- g) minarec di sosta.

CAPO II

CASE PER FERIE

Art. 2.

*Definizione e caratteristiche*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti operante senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. In attuazione di apposite convezioni nelle case per ferie è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, nonché gli assistiti degli enti di cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie deve essere garantita oltre alla presentazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. I predetti complessi ricettivi possono altresì essere strutturati ed attivati per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

5. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili.

### Art. 3.

#### Requisiti tecnici ed igienico-edilizi

1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di ogni singolo comune;

b) un w.c. e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidet ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;

c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più;

e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotate della superficie di cui al punto a), è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di mc 12 per persona.

### Art. 4.

#### Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convezione tra l'ente gestore ed il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;

c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

e) il regolamento interno, per l'uso della struttura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso e nei limiti indicati dalla convezione stipulata con il Comune.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## CAPO III

### OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

#### Art. 5.

##### Definizione e caratteristiche

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnamenti dei gruppi di giovani gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro; nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla presentazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### Requisiti tecnici ed igienico-edilizi

1. Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico edilizi comunali, devono anche avere:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;

b) un w.c. e una doccia ogni dieci posti letto, un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;

c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché cestino rifiuti per camera;

d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più;

e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Negli ostelli per la gioventù esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura di mc 10 per persona.

3. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

4. Le camere da letto ed i locali igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne.

5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolari attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

#### Art. 7.

##### Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convezione tra l'ente gestore ed il Comune, che individua e definisce i seguenti elementi:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo di gestione ed i servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;

- c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
- d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
- e) il regolamento interno per l'uso della struttura;
- f) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi, nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso e nei limiti indicati nella convezione stipulata con il Comune.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

#### CAPO IV

### RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI

#### Art. 8.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili normalmente attraverso mulattiere e sentieri e anche, purché per periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 s.l.m., anche servite da strade carrozzabili.

3. La disciplina dei rifugi escursionistici si applica altresì alle strutture ricettive poste lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale e che, pur possedendo le caratteristiche indicate dalla legge, si trovano in località inferiore a m. 700 s.l.m..

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statuarmente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, previa stipula di apposita convezione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

#### Art. 9.

##### *Requisiti tecnici ed igienico-edilizi*

1. I rifugi alpini ed i rifugi escursionistici devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

- a) servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito;
- e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;
- f) servizi igienico-sanitari;
- g) locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno;
- h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare;
- i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

2. Nei rifugi escursionistici, per l'assolvimento dei requisiti di cui alle lettere b), c) e f) è inoltre richiesto:

- a) un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di bevande ed alimenti;

b) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere a un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

c) un locale bagno - composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa corrente - per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione, non serviti da dotazioni private;

d) un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti.

3. Per gli immobili da destinare a rifugio escursionistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non vi sia la superficie minima indicata alla lettera b), è sufficiente che sia garantita nelle camere da letto una cubatura minima di 10 mc per posto letto; è consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover modificare le caratteristiche dimensionali delle camere.

#### Art. 10.

##### *Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio, e sottoscritta per accettazione anche dal gestore e custode, deve contenere:

- a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;
- b) le vie di accesso, specificato se si tratta di carrozzabili, sentieri o mulattiere;
- c) il numero dei posti letto e delle dotazioni igienico-sanitarie;
- d) il periodo di apertura;
- e) i servizi prestati.

3. La domanda è corredata da una relazione illustrativa e da disegni quotati, in scala 1:100, comprendenti i prospetti, le piante e le sezioni della struttura ricettiva.

4. Il Comune accerta che il gestore-custode indicato abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e che posseda le necessarie cognizioni, anche sanitarie, per apportare i primi soccorsi.

5. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

6. L'apertura di un rifugio non custodito è soggetta a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, corredata dalle stesse indicazioni ed elaborati previsti per i rifugi custoditi; dovrà comunque essere garantito l'accesso mediante l'individuazione di uno o più depositari delle chiavi.

7. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### CAPO V

### ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

#### Art. 11.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive, gestite da privati, atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere aventi capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria.

3. Gli affittacamere devono assicurare, anche avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi, compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

b) cambio della biancheria almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

c) fornitura di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento.

#### Art. 12.

##### *Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie*

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:

a) un locale bagno - composto di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente - ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi;

b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno o di uso comune.

#### Art. 13.

##### *Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare:

a) generalità del dichiarante;

b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;

c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

d) servizi complementari offerti;

e) periodi di esercizi dell'attività.

3. I titolari gestori della suddetta attività sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

### CAPO VI

#### CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE

#### Art. 14.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono case e appartamenti per le vacanze le unità abitative, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Sono altresì case e appartamenti per vacanze le unità abitative a rotazione d'uso, possedute da più comproprietari per predeterminati differenti periodi dell'anno e affittate a turisti in caso di non completo utilizzo da parte dei proprietari stessi; le quote poste a disposizione dei turisti devono raggiungere almeno il trenta per cento del totale.

3. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

b) fornitura di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda, gas e, nel periodo invernale, riscaldamento;

c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici;

d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti nel comune interessato;

e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei pasti.

4. Nelle singole unità abitative può essere, altresì, assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.

5. Agli effetti della presente legge è considerata comunque gestione in forma imprenditoriale e non occasionale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al primo comma, tre o più unità abitative, anche in stabili diversi, poste nello stesso comune.

#### Art. 15.

##### *Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie*

1. Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti, per le case di civile abitazione, dai regolamenti igienico-edilizi comunali e disporre di una superficie minima di 28 mq, con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 mq

2. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato in conformità di requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 16.

##### *Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) numero, ubicazione e caratteristiche della case e appartamenti destinati all'attività ricettiva;

c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

d) periodi di esercizio della attività.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazioni al numero e alle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

5. L'autorizzazione all'esercizio non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

### CAPO VII

#### ALLOGGI AGRITURISTICI

#### Art. 17.

##### *Norma di rinvio*

1. La definizione degli alloggi agrituristici, la determinazione delle loro caratteristiche nonché la fissazione degli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività e dei requisiti tecnici e igienico-edilizi sono regolamentati dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 39.

### CAPO VIII

#### MINIAREE DI SOSTA

#### Art. 18.

##### *Miniaree di sosta*

1. Gli Enti locali possono allestire, nell'ambito dei rispettivi territori, miniaree di sosta ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Le miniere di sosta che hanno un minimo di dieci piazzole e un massimo di trenta piazzole svolgono le propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche a supporto del campeggio itinerante, rurale ed escursionistico.

3. I requisiti minimi sono quelli previsti per i campeggi contrassegnati da una stella.

#### CAPO IX

#### NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 19.

###### *Accertamento dei requisiti*

1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che:

a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;

b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta, anche mediante appositi sopralluoghi.

##### Art. 20.

###### *Validità e rinnovo dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, è rinnovata annualmente, dietro presentazione di domanda e previo pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

##### Art. 21.

###### *Diffida, sospensione, revoca e cessazione*

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata.

2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni.

3. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

4. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne la durata.

5. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi prorogabili dal Comune di altri 6 mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.

6. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione dell'attività.

##### Art. 22.

###### *Comunicazione dei provvedimenti*

1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio della autorizzazione del rilascio della autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione e all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione l'elenco delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere autorizzate, distinto per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva.

3. La Giunta Regionale provvede alla compilazione e pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività, comprendente la classificazione loro attribuita.

##### Art. 23.

###### *Denuncia e pubblicità dei prezzi*

1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, sono comunicati alla Regione e al Comune secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 284, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le miniere di sosta i prezzi sono comunicati esclusivamente alla Regione.

3. Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, nonché della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 26 devono essere esposti in modo ben visibile e in ciascuna camera o unità abitativa.

##### Art. 24.

###### *Vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal Comune.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

##### Art. 25.

###### *Classificazione e comparazione ai fini tributari*

1. Gli esercizi di affittacamere e case e appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo l'allegata tabella A.

2. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici sono classificati di III categoria.

3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. Ai fini della determinazione delle tasse di concessione regionale le autorizzazioni rilasciate in applicazione della presente legge sono equiparate, laddove non specificatamente individuate, a quelle dei corrispondenti esercizi ricettivi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, di cui al Titolo III della tariffa emanata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

##### Art. 26.

###### *Uso occasionale di strutture*

1. L'uso occasionale a fini ricettivi, e per periodi definitivi, di strutture, anche galleggianti, non identificabili tra le strutture ricettive definite dalla presente legge o dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni, è consentito in deroga alle disposizioni citate, previo nulla osta del Comune.

2. Il Comune concede il nulla osta, a richiesta, limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi e di sicurezza e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.

3. Alle predette strutture, ai fini della comparazione di cui all'art. 25 comma 1 è attribuita rispettivamente la classificazione di I categoria o a cinque stelle, a seconda che risultino in possesso dei requisiti propri di strutture definite dalla presente legge ovvero dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni.

4. L'uso occasionale indicato al comma 1 è comunque limitato alle manifestazioni ed ai periodi espressamente individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

#### Art. 27.

##### *Osservanza di norme statali e regionali*

1. È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli affittacamere già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un biennio da tale data devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla presente legge; durante tale periodo le autorizzazioni sono rinnovate a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione previgente.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano nel territorio regionale le disposizioni della legge 16 giugno 1939 n. 1111 «Disciplina degli affittacamere», del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957 n. 918 «Approvazione del testo unico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

3. L'applicazione della legge 21 marzo 1958 n. 326 è limitata ai campeggi gestiti dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217 che dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni per i campeggi classificati a una stella.

4. In applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983 n. 217, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di affittacamere, hanno diritto di ottenere, a domanda, l'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 29.

##### *Divieto*

1. È fatto divieto di utilizzare denominazioni, definizioni e termini propri delle strutture turistiche ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217, per attività che non abbiano esclusi scopi turistici.

#### Art. 30.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione o nulla-osta nel caso previsto dall'art. 26, o ospiti nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'art. 2 commi 1 e 2, è punito con sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli comunicati è punito con una sanzione amministrativa proporzionale all'illecito riscosso. Tale sanzione è pari a 50 volte l'illecito stesso, con un minimo di lire 500.000.

3. Chiunque doti la struttura ricettiva di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, fatto salvo lo stato di necessità per i rifugi alpini ed escursionistici, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

4. Chiunque interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune è punito con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000.

5. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con pubblicazioni, scritti, avvisi o altro mezzo, caratteristiche diverse da quelle possedute e autorizzate, o una denominazione diversa da quella approvata, è punito con la sanzione amministrativa di lire 250.000 a lire 1.500.000.

6. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni predette sono raddoppiate fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2.

8. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è demandata ai Comuni, ai quali sono devoluti i relativi proventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 25 maggio 1982

FERRERO

Allegato A

#### Art. 25.

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, sull'equo canone):

##### 1. CONSERVAZIONE:

normale coeff. 1,00  
mediocre coeff. 0,80  
scadente coeff. 0,60

##### 2. UBICAZIONE:

centro storico o centrale coeff. 1,30  
semiperiferia coeff. 1,20

zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona

agricola coeff. 1,20  
periferia coeff. 1,00  
agricola coeff. 0,85

N.B. — L'ubicazione può inendersi riferita alle attrattive turistiche della località.

##### 3) LIVELLO:

piano attico coeff. 1,20  
piani intermedi coeff. 1,00  
piano terreno coeff. 0,90  
piano seminterrato coeff. 0,80

##### 4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:

A/1 coeff. 2,00  
A/2 coeff. 1,25  
A/3 coeff. 1,05  
A/4 coeff. 0,80  
A/5 coeff. 0,50  
A/6 coeff. 0,70  
A/7 coeff. 1,40

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

I categoria superiore o uguale a 1,82

II categoria superiore o uguale a 1,00

III categoria superiore o uguale a 0,384

92R0645

## LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 14.

**Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 10 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria tutela il diritto dei cittadini ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurano la massima fruibilità dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura della qualità della vita.

## Art. 2.

*Compiti della regione*

1. La Regione Liguria, in base alle finalità espone nell'art. 1 ed in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza.

2. La Regione, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'art. 3, definisce i principi per l'articolazione degli orari delle Unità Sanitarie Locali, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.

3. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al comma 2.

## Art. 3.

*Criteri per l'articolazione degli orari*

1. I Comuni devono adottare il piano di coordinamento degli orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, per adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro attività lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai seguenti criteri:

a) gli orari degli uffici e dei servizi diretti al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono essere identici in tutti i giorni della settimana;

b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;

c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove modalità di organizzazione che facilitano la loro utilizzazione e semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai

documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili al pubblico, che coprano l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione;

d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità ed, in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti d'urgenza, la mobilità di persone con bambini nonché la mobilità nelle ore notturne;

e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici, ricreativi e professionali devono essere coordinati, in accordo con le organizzazioni di categorie e sindacali, al fine di renderli più facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.

## Art. 4.

*Consultazione degli utenti*

1. I Comuni in fase di predisposizione del piano contemplato dall'art. 3, tengono conto secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, delle osservazioni e delle proposte formulate dalle osservazioni e delle proposte formulate dalle organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi promuovendo anche opportuni iniziative di informazione e di consultazione della popolazione, con particolare riguardo alle organizzazioni delle donne.

2. I piani urbanistici comunali ed i piani commerciali tengono conto del piano di coordinamento degli orari di cui all'art. 7 per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale della città.

## Art. 5.

*Consulta permanente sugli orari*

1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i Comuni possono istituire una consulta permanente sugli orari assicurando un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni delle donne, dei comitati per le opportunità, dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, nonché sul relativo studio di fattibilità, svolge un'azione di coordinamento permanente tra i soggetti coinvolti nella determinazioni degli orari, propone sperimentazioni e modificazioni degli orari.

## Art. 6.

*Attribuzione di funzioni*

1. All'Ufficio tutela del consumatore, istituito presso il servizio Attività della distribuzione della Regione Liguria, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attività di documentazione, informazione ed orientamento presso i Comuni singoli o associati;

b) esame delle domande di contributo presentate dai Comuni;

c) attività di verifica sull'applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai Comuni in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3;

d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno.

## Art. 7.

*Contributi per l'adozione e la divulgazione del piano di coordinamento degli orari*

1. La Regione Liguria concede contributi ai Comuni singoli o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

2. A tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del 60 per cento delle spese sostenute, le seguenti attività:

a) attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attività collegate;

b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione dei servizi pubblici e privati.

## Art. 8.

*Domande di contributo finanziario*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devono presentare domanda alla Regione corredata da:

a) lo studio di fattibilità per il piano di coordinamento degli orari approvato dal Comune;

b) il programma delle iniziative tra quelle previste all'art. 7, lettere a) e b) ed i relativi tempi di realizzazione;

c) il preventivo delle spese.

## Art. 9.

*Concessione, erogazione e revoca dei contributi*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 8, concede contributi:

a) per le attività di cui all'art. 7, lettera a), in rapporto alle globalità degli obiettivi di coordinamento previsti dallo studio di fattibilità ed alla popolazione residente nei Comuni interessati, nonché in rapporto all'entità delle ricerche necessarie per conseguire detti obiettivi;

b) per le attività di cui all'art. 7, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvato allo stesso parametro demografico di cui alla lettera a).

2. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile; la restante quota è erogata sulla base di rendicontazione delle spese sostenute.

3. I Comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari.

4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono revocati qualora le iniziative per le quali sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla data di ultimazione prevista dai Comuni.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992:

Riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

Prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo»;

Istituzione del capitolo 8220 «Contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 maggio 1992

FERRERO

92R0646

## LEGGE REGIONALE 28 maggio 1992, n. 15.

**Disciplina del volontariato.**

2 Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 10 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.

2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l'approvazione originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 226.

## Art. 2.

*Attività di volontariato*

1. Per attività di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

## Art. 3.

*Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori:

- a) ambientale;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) della protezione civile;
- e) sanitario;
- f) della sicurezza sociale;
- g) sportivo e ricreativo;
- h) altri.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
- b) statuto o regolamento;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
- e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.

3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 226.

4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a), b), e).

5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.

## Art. 4.

*Convenzioni*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui all'art. 3 da almeno diciotto mesi.

2. Gli enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo modalità dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all'Osservatorio di cui all'art. 6.

La scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore e nel territorio sul quale è previsto l'intervento;
- b) idoneità dei livelli di prestazione e della qualifica del personale in rapporto al tipo di attività svolta;
- c) autonomia funzionale ed organizzativa.

3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

4. Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- a) la durata del rapporto;
- b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell'intervento;
- c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività indicando il personale retribuito;
- d) le modalità di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonché le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;
- e) la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connessi all'attività stessa;
- f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione.

5. Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione degli enti pubblici.

6. L'ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione.

## Art. 5.

*Accesso a strutture pubbliche*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3, per lo svolgimento della loro attività, accedono alle strutture pubbliche, previa le opportunità intese.

## Art. 6.

*Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato*

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

## Art. 7.

*Compiti dell'osservatorio*

1. L'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione:

- a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all'art. 3;
- b) formula proposte operative in materia di volontariato;
- c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
- d) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività di volontariato;
- e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
- f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e sulle esperienze individuali;
- g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale;
- h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato.

## Art. 8.

*Commissione consultiva del volontariato*

1. È istituita nell'ambito dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all'art. 1, comma 2, relativi ai diversi settori di attività del volontariato.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 6, comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge.

## Art. 9.

*Formazione ed aggiornamento dei volontari*

1. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.

## Art. 10.

*Progetti sperimentali*

1. Al fine di promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 6 o dai centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.

## Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21*

1. L'art. 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 è sostituito dal seguente:

## «Art. 21.

*Registro delle organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui all'art. 3 della legge regionale «Disciplina del volontariato».

2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole «associazione di volontariato» sono sostituite dalle parole «organizzazione di volontariato» e la parola «albo» è sostituita dalla parola «registro».

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dagli artt. 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del Capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo 314 «Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato» con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 13.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'art. 4, comma 1 non si applicano alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convezioni con enti pubblici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convezioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'art. 4, comma 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 maggio 1992

FERRERO

92R0647

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 11.

**Sostituzione dell'art. 2, terzo comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: «Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e discipline degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 4 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 2, terzo comma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, è abrogato e sostituito dal seguente:

«3. Ad avvenuta elezione del presidente della Commissione regionale per l'artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 24 febbraio 1992

BRIZIO

92R0715

## LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 12.

**Correzione di errori materiali della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Recepimento contratto nazionale di lavoro 1988/90).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 dell'11 marzo 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Sono approvate le sostituzioni, in appresso specificate, rettificative di errori materiali riscontrati -- e nelle sostituzioni evidenziati -- negli articoli 6, 25, 35 e nella tabella I della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990».

## Art. 2.

1. I commi 1. e 5. dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali»;

«5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci della regione e dei singoli enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per l'erogazione del fondo di cui all'art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4., continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente, e comunque con maggiorazione dello 0,65% del monte salario».

## Art. 3.

1. La lettera a) del comma 1. dell'art. 25 è sostituito dalla seguente:

«a) per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero».

## Art. 4.

1. I commi 1. e 5. dell'art. 35 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.».

«5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non è attribuito al personale di cui all'art. 43, comma 2, nonché al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.».

## Art. 5.

1. Nella tabella I allegata alla legge regionale 36/90 la figura professionale di «Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli - qualifica quarta» è sostituita con la figura professionale di «Conduttore di macchine operatrice complesse - qualifica quinta».

## Art. 6.

1. Qualsiasi effetto, determinatosi nel periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge in conseguenza degli errori materiali rettificati agli articoli 2, 3, 4 e 5, è da ritenersi nullo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 5 marzo 1992

BRIZIO

92R0716

## LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 13.

**Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 dell'11 marzo 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale*

1. La regione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

## Art. 2.

*Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale*

1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno ed è suddivisa per profili professionali.

2. Ogni anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali aziendali, il numero dei posti in organico utilizzabili per rapporti di impiego parziali, le relative figure professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1. ed i settori in cui insistono tali posti: ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale.

3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2. è prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

### Art. 3.

#### *Criteria di individuazione delle figure professionali*

1. Il rapporto di impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla terza alla ottava compresa.

2. Tale rapporto non è attuabile nei confronti dei dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di unità operative organiche di cui alla legge regionale n. 42 del 1986 ovvero sono adibiti al servizio di custodia degli immobili regionali.

### Art. 4.

#### *Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale*

1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al 50 per cento di quella stabilita per il rapporto a tempo pieno.

2. L'articolazione della prestazione di servizio nell'ambito dell'orario mensile viene definita con provvedimento della Giunta regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali aziendali, e può avvenire:

- a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
- b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
- c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.

3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'Amministrazione è diretta al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.

4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta regionale può derogare al limite, di cui al comma 1. in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite dato dal numero di posti a tempo pieno dell'organico.

### Art. 5.

#### *Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza*

1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio ivi compresi i compensi incentivanti la produttività, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale.

2. Al personale a tempo parziale spetta, per intero, l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.

3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

### Art. 6.

#### *Lavoro straordinario - Incompatibilità*

1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelli previsti da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Tale personale può fruire dei permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio in misura proporzionale a quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrecano pregiudizio alle esigenze di servizio e non sono incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o ente.

### Art. 7.

#### *Procedure di trasformazione del rapporto*

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente a tempo parziale ed a tempo pieno, entro i limiti dei posti di cui all'art. 2, se sono trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.

2. La domanda di trasformazione è presentata dal personale interessato entro la data inderogabile del 30 giugno di ciascun anno all'Amministrazione regionale, la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i novanta giorni successivi al termine prefissato.

3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione.

5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1., con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

### Art. 8.

#### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno, che intendono richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale, sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, domanda all'Amministrazione regionale la quale si pronuncia entro i trenta giorni successivi tenute presenti le esigenze di servizio.

2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3., dal 1° luglio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

Art. 9.

*Abrogazione di norma*

1. L'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 5 marzo 1992

BRIZIO

92R0717

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 14.

**Integrazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 18 marzo 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio, autorizzato dalla legge regionale 23 gennaio 1992, n. 8, è comprensivo della seconda nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 gennaio 1992 e trasmessa al Consiglio regionale in data 27 gennaio 1992.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 marzo 1992

BRIZIO

92R0718

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 15.

**Trasferimento all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 18 marzo 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa, recata dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60, è trasferita all'anno 1992 ed è iscritta al capitolo n. 13905.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvederà in sede di definizione del bilancio di previsione per il medesimo anno 1992.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 marzo 1992

BRIZIO

92R0719

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 16.

**Diritto allo studio universitario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 25 marzo 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. La regione, al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 22 dicembre 1979, n. 642, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e in conformità dell'art. 4 dello statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

## Art. 2.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

3. La regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti d'istruzione superiore, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), l'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

## Art. 3.

*Destinatari*

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritta ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalità straniera possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste qualora esistano trattati o accordi internazionali di reciprocità tra la Repubblica italiana e i Paesi di provenienza, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei paesi in via di sviluppo.

3. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

## Art. 4.

*Enti regionali per il diritto allo studio universitario*

1. Si istituisce sul territorio della regione un ente regionale per il diritto allo studio universitario per ogni università. Gli enti sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, a norma dell'art. 72 dello statuto della regione, con il compito di realizzare in collaborazione con gli atenei, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

2. Gli enti sono situati nelle città sedi di ateneo e ad essi fanno capo anche gli interventi da realizzarsi in altre città della regione sedi di decentramento universitario.

3. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, è possibile prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine di costituire un unico organismo di gestione.

## TITOLO II

## SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

## Art. 5.

*Tipologia degli interventi*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'ente attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
- b) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
- c) servizi di ristorazione;
- d) servizi abitativi;
- e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
- f) servizi editoriali e librari;
- g) servizi di assistenza sanitaria;
- h) prestiti d'onore;
- i) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. I benefici ed i servizi di cui ai punti a), d) e h) del comma uno vengono assegnati per concorso.

3. I servizi di cui ai punti c) e d) di cui al comma uno vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.

4. L'ente può erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al punto a) di cui al comma uno, anche attraverso contratti convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della regione.

## Art. 6.

*Borse di studio*

1. Le borse di studio sono attribuite per concorso secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. La Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, determina:

- a) criteri generali relativi ai bandi di concorso;
- b) l'ammontare delle borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

## Art. 7.

*Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale*

1. L'ente può in collaborazione con le università, predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attività di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della regione, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. Le collaborazioni di cui al comma 1. sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
- b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

#### Art. 8.

##### *Servizio di ristorazione*

1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazione tra le università e gli enti locali.

2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.

3. L'ente regola le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione e di controllo dell'accesso, nonché l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.

#### Art. 9.

##### *Servizi abitativi*

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.

2. Al servizio abitativo si accede per concorso.

3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.

4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'ente, questo può assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.

5. L'ente può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.

6. Sulla base di apposite convenzioni con le università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre università.

#### Art. 10.

##### *Servizio editoriale e librario*

1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

#### Art. 11.

##### *Servizio di assistenza sanitaria*

1. La regione può stipulare una convenzione con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

#### Art. 12.

##### *Prestiti d'onore*

1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione assume in accordo con gli atenei.

2. Per far fronte a tale prestazione, l'ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica alla regione.

#### Art. 13.

##### *Interventi a favore degli studenti portatori di handicap*

1. Per gli studenti portatori di handicap l'ente, a norma della legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, prevede specifici interventi sia individuali che collettivi.

2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

#### TITOLO III

##### UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI

#### Art. 14.

##### *Criteri per la fruizione dei servizi*

1. L'assegnazione dei servizi avviene in base ai combinati criteri di merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.

2. I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono fissate dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

#### Art. 15.

##### *Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi*

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario sono tenuti a produrre all'ente erogatore una autocertificazione ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma uno, gli enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### Art. 17.

##### *Pubblicità*

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è approvato ed esposto presso la propria sede e quella della facoltà di appartenenza degli allievi a cura dell'ente con decorrenza semestrale.

2. Annualmente l'ente promuove un'apposita conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle Organizzazioni sindacali aventi delega in sede universitaria, per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale conferenza partecipa l'Assessore regionale competente che riferisce alla Giunta e alla competente commissione consiliare.

#### TITOLO IV

##### COMPOSIZIONE E COMPITI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

#### Art. 18.

##### *Organi dell'ente*

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 19.

*Composizione del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti delle università di cui tre eletti dalla componente studentesca;

b) sei rappresentanti della regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il direttore dell'ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli atenei; decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere confermati per una sola volta.

4. Alla scadenza i membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio, la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

5. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa i componenti del Consiglio saranno sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.

## Art. 20.

*Competenze del Consiglio di amministrazione*

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del vice presidente, scelto tra i rappresentanti dell'università;

b) la deliberazione dello statuto dell'ente e le sue modifiche;

c) la nomina del direttore;

d) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalità previste dall'art. 34;

e) i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla regione;

f) i regolamenti dei servizi e la nomina delle commissioni;

g) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone con proprio disegno di legge, al Consiglio regionale;

h) le convenzioni con le aziende e gli istituti di credito, enti, società cooperative e privati;

i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi, secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

l) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;

m) ogni altro atto interessante l'attività dell'ente.

## Art. 21.

*Funzionamento del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri o dal presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante, ai fini della deliberazione, il voto del presidente.

3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso.

4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, può invitare alle riunioni funzionari dell'ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il presidente sospende la seduta.

6. Gli atti del Consiglio dell'ente sono pubblici.

## Art. 22.

*Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di amministrazione*

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, è nominato un commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'ente.

2. Se entro tre mesi dalla nomina del commissario ad acta permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

## Art. 23.

*Il Presidente*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente.

## Art. 24.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.

2. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei periti commerciali.

3. Il presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.

4. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'ente e predisponde la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;

b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente a corredo del bilancio consuntivo.

## Art. 25.

*Indennità*

1. Per i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e per quelli del Collegio dei revisori dei conti si provvederà con successiva deliberazione di Giunta in analogia a quanto stabilito per gli altri enti strumentali della regione.

2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

## Art. 26.

*Direttore dell'ente*

1. Il direttore dell'ente è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali.

2. L'incarico di direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

3. Ove l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente dell'ente o della regione, gli spetta il trattamento giuridico ed economico del dirigente di seconda qualifica dirigenziale.

4. Ove tale incarico sia conferito a persona non dipendente dell'ente (o della regione) i rapporti fra il direttore e l'ente sono regolati da apposito contratto o convenzione.

5. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ipotesi è ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale.

6. Il direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e ne firma i verbali.

7. Firma altresì ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di amministrazione e del Presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.

8. Predisporre gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

9. Il direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.

10. L'incarico al direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.

## TITOLO V

## INTERVENTI DELLA REGIONE

## Art. 27.

*Programmazione regionale*

1. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale e, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.

2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, indirizzi ed alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario ed attua gli indirizzi e le finalità del piano regionale di sviluppo.

3. Il programma fissa:

- a) la pianta organica dell'ente ed il suo aggiornamento;
- b) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;
- c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.

4. La Giunta regionale presenta, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione dalla quale risulti:

- a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
- b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria dell'ente;

c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente legge.

## Art. 28.

*Attribuzioni della regione*

1. La regione:

a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;

b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'ente i dati forniti dagli atenei; assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'ente e gli atenei;

d) fissa i criteri in conformità all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;

e) fissa l'importo delle borse di studio;

f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all'art. 5 e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dall'art. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

## Art. 29.

*Controllo sull'attività*

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le seguenti deliberazioni dell'ente:

a) quelle riguardanti lo statuto e i regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi;

b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.

2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di amministrazione può dichiarare le deliberazioni di cui sopra immediatamente esecutive.

3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

4. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i bilanci di previsione e i conti consuntivi.

## Art. 30.

*Vigilanza*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 72 dello statuto.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;

b) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;

c) sciogliere il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

## TITOLO VI

## MEZZI FINANZIARI

## Art. 31.

*Mezzi finanziari*

1. Costituzione entrate dell'ente:

a) contributo annuo della regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

b) contributi da parte di privati, enti pubblici economici e enti locali;

c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità e legati.

## Art. 32.

*Tasse e contributi*

1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni.

## Art. 33.

*Finanziamenti*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti — disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa — dei capitoli 11290 e 20160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi all'ente per il diritto allo studio universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario» e con uno stanziamento di pari ammontare.

2. Le spese, per gli anni finanziari 1993 e seguenti, saranno stabilite nei relativi bilanci.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 34.

*Bilanci e norme contabili*

1. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, e della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, si applicano all'ente le norme in materia di bilancio e di contabilità della regione Piemonte.

2. Al bilancio è allegato il programma di attività di cui al punto c) dell'art. 20.

3. L'esercizio finanziario dell'ente coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della regione.

5. Il rendiconto dell'ente, deve essere predisposto con le modalità di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di bilancio della regione.

6. Il rendiconto dell'ente, predisposto con le modalità di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è approvato dal Consiglio di amministrazione.

7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con legge regionale.

## Art. 35.

*Beni*

1. I beni di cui il comune di Torino ha avuto la disponibilità in sede di delega a norma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84, sono trasferiti all'ente e ne costituiscono il patrimonio. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato all'ente altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. L'ente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e delle attrezzature.

## TITOLO VII

## NORME FINALI

## Art. 36.

*Personale*

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ente per il diritto allo studio universitario è equiparato a quello del personale di ruolo della regione.

2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le modalità e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilità tra l'ente e la regione.

## Art. 37.

*Dotazioni di personale*

1. Il personale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in servizio presso il comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, nonché il personale dell'I.S.E.F. è assegnato su domanda e previo parere favorevole del comune di Torino, dalla Giunta regionale all'ente, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in materia a copertura dell'organico per le diverse qualifiche definite per tale ente.

## Art. 38.

*Edilizia abitativa*

1. Per sopperire alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, predispose interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria previsti dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Per le finalità di cui al comma uno d'intesa e con il concorso delle università possono essere realizzate residenze per studenti, anche con l'utilizzo e con le formalità stabilite dal sopracitato art. 18.

## Art. 39.

*Scioglimento dell'Opera universitaria dell'I.S.E.F. di Torino*

1. L'Opera universitaria dell'I.S.E.F. di Torino è sciolta.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Opera resta in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ente.

3. L'ente assicura la continuità dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione dell'Opera universitaria.

4. La regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'ente.

5. Il personale in servizio presso l'Opera è assegnato all'ente come previsto all'art. 37.

## Art. 40.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 marzo 1992

BRIZIO

92R0720

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 17.

**Modificazione del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9/91, recante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 dell'8 aprile 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 12 marzo 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare alla Regione il mantenimento, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 47/84, della quota maggioritaria di partecipazione al capitale sociale della Texilia S.p.a., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 1.492.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 cadauna, emesse dalla società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 200.000.000 a L. 2.500.000.000».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 marzo 1992

BRIZIO

92R0721

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 18.

**Modificazione dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attività contrattuale della Regione).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 dell'8 aprile 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La lettera g) dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, è sostituita dalla seguente:

«g) quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 marzo 1992

BRIZIO

92R0722

## LEGGE REGIONALE 30 marzo 1992, n. 19.

**Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 dell'8 aprile 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del parco naturale della Valle del Ticino, istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

## Art. 2.

*Circolazione con mezzi motorizzati*

1. Su tutto il territorio del parco è fatto divieto di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate.

2. La fruizione motorizzata è regolamentata dal parco su tutte le strade pubbliche e private, d'intesa con il comune interessato.

3. Sulle strade interne del parco il limite massimo di velocità è fissato in trenta km/h con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali.

4. Sono esclusi dall'obbligo di osservanza dei limiti di velocità i mezzi in attività di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza.

5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma uno i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché i veicoli utilizzati per motivo di servizio e per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.

6. L'Ente parco può autorizzare percorsi fuori strada per specificate e comprovate necessità. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato, ha carattere temporaneo ed è rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile l'apposito contrassegno.

7. In tutta l'area del parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carattere motoristico.

8. Su tutte le strade libere all'accesso è vietato porre ostacoli, anche temporanei, al transito.

9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila e lire duecentocinquanta.

## Art. 3.

*Abbandono piccoli rifiuti*

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti in particolare quelli derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da picnic.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma due è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

## Art. 4.

*Accensione di fuochi*

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente parco è ammesso l'uso di fornelli da campo e barbecue.
3. Limitatamente alle aree di fruizione balneare, laddove non esistano nei dintorni apposite aree debitamente autorizzate, è consentito comunque l'uso di barbecue a carbonella, purché allestiti in modo tale da non costituire pericolo. Al termine delle operazioni detti focolari debbono essere spenti in modo accurato e certo.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.

## Art. 5.

*Abbruciamenti*

1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la stanza dai boschi superi i cento metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

## Art. 6.

*Raccolta flora spontanea*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali e la raccolta di specie commestibili secondo gli usi e le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto al comma tre.
3. Per la raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee si fa riferimento a quanto previsto all'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 32/1982, comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 32/1982, si applicano le sanzioni previste all'art. 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge 21 giugno 1984, n. 29, pari a lire ventimila più lire cinquemila per ogni esemplare raccolto.

## Art. 7.

*Alberi di pregio ambientale*

1. È vietato l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi di particolare pregio ambientale e paesaggistico individuati con apposito atto deliberativo dell'Ente parco.
2. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del parco, è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole e i parchi e i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

## Art. 8.

*Raccolta di funghi*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, è disciplinato in base all'art. 20 della legge regionale n. 32/1982.
2. Le violazioni alle norme previste al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila più lire tremila per ogni esemplare eccedente la quantità consentita, così come previsto all'art. 30, sub l), della legge regionale n. 32/1982, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 29/1984.

## Art. 9.

*Raccolta prodotti del sottobosco*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, con l'eccezione della raccolta dei funghi regolata dall'art. 7, sono sempre vietati.
2. È consentita la raccolta di muschi e di fragole nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale n. 32/1982.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

## Art. 10.

*Raccolta di insetti*

1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale.
3. È consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente parco, raccogliere a fini collezionistici tre esemplari al giorno per specie.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila più lire tremila per ogni esemplare eccedente il numero consentito.

## Art. 11.

*Raccolta di anfibii, molluschi e crostacei*

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione di qualsiasi specie di anfibii, molluschi e crostacei nonché delle loro uova sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Dal 1° luglio al 30 novembre di ogni anno è consentita la raccolta di rane previo rilascio di autorizzazione dell'Ente parco. Tale autorizzazione deve prevedere il numero massimo di esemplari di cui è consentita la raccolta.

4. Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni esemplare.

5. Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire venticinquemila per ogni esemplare eccedente la quantità autorizzata.

#### Art. 12.

##### *Introduzione di cani*

1. L'introduzione di cani è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate e sui tracciati viari principali.

2. È obbligatorio l'uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della museruola per i cani da difesa.

3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma due i cani adibiti alla guardia delle greggi, ovvero i cani utilizzati per attività agro silvo pastorali, nonché quelli utilizzati per operazioni di soccorso, fatto salvo l'obbligo dell'operatore agricolo-forestale o del pastore di mantenere un costante controllo dell'animale.

4. La presenza di cani da guardia delle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.

5. È fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente parco la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del parco stesso.

6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 13.

##### *Utilizzo di cavalli*

1. La presenza e o l'utilizzo di cavalli sono consentiti esclusivamente lungo le strade di accesso, entro appositi recinti aziendali nonché lungo specifici itinerari e aree appositamente predisposte ed autorizzate.

2. Le violazioni alle norme di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 14.

##### *Disturbo della quiete e degli habitat naturali*

1. È vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a scoppio.

2. È consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili con esclusione delle aree di riserva naturale speciale e orientata.

3. L'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

4. Dai divieti di cui ai commi uno e due sono esclusi le apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di vigilanza e di soccorso e quelli turistico ricreativi connessi alle attività commerciali presenti nel parco.

5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 15.

##### *Attività fotografica*

1. L'attività fotografica è consentita liberamente con esclusione delle aree di riserva naturale speciale, aree nelle quali tale attività può essere esercitata previa autorizzazione rilasciata dalla direzione del parco. Essa comunque deve essere esercitata senza arrecare danni alla fauna in particolare nei periodi di riproduzione.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 16.

##### *Esercizio della pesca*

1. L'esercizio della pesca è consentito con esclusione delle zone di protezione e riproduzione, zone individuate con apposita segnaletica.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.

#### Art. 17.

##### *Pascolo degli animali*

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente parco.

2. È consentito il pascolo nei terreni di proprietà privata, purché venga garantita l'adeguata cura e protezione per l'ambiente circostante.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire quattromila a lire quarantamila per ogni capo di bestiame.

#### Art. 18.

##### *Attraversamento con mandrie di bestiame*

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente in ore diurne su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe od alle strade.

2. Coloro che transitano con animali, mandrie e greggi, devono garantire il libero transito degli utenti delle strade e provvedere affinché gli animali pericolosi siano condotti alla cavezza o con altri mezzi idonei.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni capo di bestiame.

#### Art. 19.

##### *Campeggio*

1. Su tutto il territorio del parco è vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori di aree appositamente attrezzate.

2. L'Ente parco può rilasciare autorizzazione in deroga a quanto previsto al comma uno, in relazione a specifiche esigenze e particolari finalità.

3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi uno e due i proprietari dei fondi.

4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 20.

##### *Navigazione*

1. È consentita la navigazione di natanti a motore esclusivamente nelle acque primarie del fiume Ticino e con motori di potenza massima pari a venti HP.

2. È fatto divieto di percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.

3. La navigazione è vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, prima dell'alba e dopo il tramonto.

4. È vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite bocche galleggianti.

5. La velocità di navigazione deve essere ridotta in prossimità di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene, porticcioli. Dallo sbarramento della Miorina e fino al confine superiore del parco la velocità massima consentita alle imbarcazioni è fissata in quindici chilometri orari.

6. L'Ente parco, per particolari motivi di salvaguardia ambientale, può limitare o escludere la navigazione a motore per tratti del corso principale del fiume Ticino d'intesa con il parco lombardo.

7. La pratica e l'uso di modellini navali con motore sono consentiti esclusivamente su apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione del parco.

8. Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 21.

##### *Lavaggio di stoviglie e di automezzi*

1. È vietato provvedere al lavaggio di automezzi utilizzando l'acqua del fiume Ticino, di lanche, rogge, canali, fontanili e risorgive, nonché scaricare in essi le acque di lavaggio.

2. È altresì vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

#### Art. 22.

##### *Accesso alle aree private ed alle riserve naturali*

1. È sempre vietato l'accesso o il passaggio in fondi privati in attualità di coltivazione, in fondi chiusi e recintati, nelle aie e nei cortili di cascinali e mulini abitati, fatti salvi i diritti di terzi.

2. L'accesso alle riserve naturali speciali ed orientate è sempre subordinato ad autorizzazione dell'Ente parco e può svolgersi solo con accompagnamento di guida.

3. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al comma due i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, nonché la forza pubblica, gli addetti alla vigilanza, allo spegnimento incendi e agli accertamenti forestali.

4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila.

#### Art. 23.

##### *Danneggiamenti*

1. Il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili presenti nel parco comporta la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila oltre alla facoltà dell'Ente parco di rivalersi dei danni subiti.

#### Art. 24.

##### *Manifestazioni*

1. È vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno del parco senza autorizzazione della Direzione dell'Ente: tali manifestazioni debbono comunque svolgersi su aree appositamente attrezzate.

2. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

#### Art. 25.

##### *Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo*

1. È vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per territorio e recante l'indicazione dei comuni nei quali si effettua la raccolta.

2. È vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi d'acqua.

3. È vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.

4. È vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino e/o comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprietà.

5. È vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.

6. Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi uno e cinque è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul greto del fiume; in acqua è sempre vietato l'uso di mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni.

7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

#### Art. 26.

##### *Divieti temporanei di accesso*

1. L'Ente parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone devono essere appositamente segnalate.

2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.

#### Art. 27.

##### *Deroghe*

1. L'Ente parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

3. Il personale dell'Ente parco, può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le direttive ed i programmi del Consiglio direttivo.

#### Art. 28.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente parco ed ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 53/1978, previa convenzione con gli enti di appartenenza.

#### Art. 29.

##### *Procedure*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 22, saranno introitate nel bilancio del parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 marzo 1992

BRIZIO

92R0723

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 20.

**Istituzione dell'anagrafe canina.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 22 aprile 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i comuni e le comunità montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.

2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce l'anagrafe canica.

## Art. 2.

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i comuni e le comunità montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale alla sanità.

2. Tutte le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.

## Art. 3.

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canica regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.

2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla sanità, che dovrà riportare i seguenti dati:

- a) caratteristiche dell'animale;
- b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'ente o ditta interessati;
- c) codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L., sigla della provincia e numero progressivo.

3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e sarà inoltre utilizzata dal servizio veterinario della U.S.S.L., per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.

## Art. 4.

1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.

2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere eseguite:

- a) con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
- b) in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro.

## Art. 5.

1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.

## Art. 6.

1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di polizia municipale del comune competente per territorio anziché alle UU.SS.SS.LL.

2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del comune competente per territorio.

3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.

4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.

5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

## Art. 7.

1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canica regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a carico del proprietario.

## Art. 8.

1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1. è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canica di cui alla presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'art. 3 comma 4. della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine fissato dall'art. 6 comma 1. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 13 aprile 1992

BRIZIO

92R0724

**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 21.**

**Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1989, n. 40: «Norme in materia di cooperazione sociale».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 22 aprile 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DICORSO DEL TERMINE DI LEGGE**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. All'art. 7, comma primo, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48, le parole «art. 2» sono sostituite con «art. 29».

**Art. 2.**

1. All'art. 8, comma primo, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48, le parole «all'I.N.P.S.» sono sostituite con «agli Enti previdenziali competenti».

**Art. 3.**

1. All'art. 12, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48, le parole «art. 12» sono sostituite con «articoli 1 e 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 13 aprile 1992

**BRIZIO**

**92R0725**

**LEGGE REGIONALE 16 aprile 1992, n. 22.**

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 22 aprile 1992)*

*(Omissis).*

**92R0726**

**LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 23.**

**Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della Promark.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 29 aprile 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il personale in servizio alla data del 31 luglio 1991 presso la Promark S.p.a., società a partecipazione regionale in corso di liquidazione, e che alla data del 17 marzo 1992 non abbia alcun rapporto d'impiego alle dipendenze di privati o Enti pubblici è immesso, a domanda, nel ruolo regionale, previo superamento di concorso riservato da espletarsi secondo le disposizioni, di cui all'art. 3, nel limite di n. 3 posti di sesta qualifica funzionale e di n. 3 posti di quarta qualifica funzionale.

2. L'ammissione al concorso è subordinata alla verifica del possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella regione Piemonte, con la sola eccezione del requisito dell'età.

**Art. 2.**

1. Per l'inquadramento del personale, di cui all'art. 1, la dotazione organica prevista dall'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1988, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata dei seguenti posti:

qualifica sesta . . . . .	posti 3
qualifica quarta . . . . .	posti 3
<b>Totale . . . . .</b>	<b>posti 6</b>

**Art. 3.**

1. Ai concorsi riservati, di cui all'art. 1, per l'attribuzione della sesta qualifica funzionale partecipa, a domanda, il personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e per l'attribuzione della quarta qualifica funzionale il personale in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.

2. L'inquadramento nel ruolo regionale ha effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data del provvedimento di nomina.

**Art. 4.**

1. Al personale collocato nelle qualifiche regionali in attuazione della presente legge è attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, per le rispettive qualifiche.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.

## Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di L. 126.233.000.

2. All'onere, di cui al comma primo, si fa fronte con le disponibilità esistenti sui capitoli 10120 e 10130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, nella rispettiva misura di L. 96.303.000 e L. 29.930.000.

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1992

BRIZIO

92R0727

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 24.

**Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 29 aprile 1992)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esercitate:

a) dalle (Unità socio-sanitarie locali) U.U.S.S.S.S.L.L. per le attività e le prestazioni relative al proprio territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b). Le U.U.S.S.S.S.L.L., tramite l'assemblea dell'Associazione dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44, verificano la disponibilità dei comuni a gestire tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma sesto, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111;

b) dai comuni capoluogo di provincia, per le attività e le prestazioni a rilievo provinciale già assicurate dalle province.

2. I comuni e le U.U.S.S.S.S.L.L. adottano tra loro apposite convenzioni per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.

## Art. 2.

1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali di cui all'art. 1, le province, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'esercizio finanziario 1992 e fino all'emanazione di specifica normativa nazionale in materia, trasferiscono alla regione le risorse finanziarie già stanziata per interventi socio assistenziali risultanti dal conto consuntivo per l'anno 1990, con riferimento ai trasferimenti di parte corrente, con esclusione degli investimenti.

2. Le province trasferiscono altresì alla regione le risorse finanziarie relative alle spese per il personale dipendente di cui all'art. 4 a fare inizio dalla data del relativo inquadramento nelle piante organiche dei comuni singoli o associati.

3. Dette risorse sono aumentate dei relativi incrementi annuali concessi sui trasferimenti statali e sono diminuite:

a) delle quote relative alle attività socio assistenziali a rilievo sanitario, calcolate secondo i criteri definiti dalla Regione in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985;

b) delle quote di cui ai regi decreti legge 8 maggio 1927, n. 798, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, leggi 13 aprile 1933, n. 312, 3 dicembre 1975, n. 698, 1° agosto 1977, n. 563 e regolamenti provinciali regolanti le eventuali rivalse, per le quali la legge 8 giugno 1990, n. 142, trasferisce al comune il diritto all'accertamento e riscossione entro i limiti della competenza territoriale.

4. Dette risorse vengono ripartite dalla regione ai comuni singoli o associati secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, modificata e integrata e, per l'anno 1992, tenendo conto delle presenze effettive degli utenti alla data del 31 dicembre 1991.

## Art. 3.

1. Le province, mediante appositi accordi con i comuni interessati, provvedono a trasferire in proprietà o a mettere a disposizione dei comuni o delle U.U.S.S.S.S.L.L. i beni immobili e mobili, le relative pertinenze e attrezzature già destinati all'erogazione dei servizi socio assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge presenti sul territorio dei comuni stessi.

2. Tali beni conservano la destinazione a servizi socio assistenziali e sono soggetti alla normativa di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata richiesta delle province interessate.

## Art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi socio assistenziali, il personale delle province in possesso di qualifica tecnica socio assistenziale e direttamente addetto all'assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché eventuale personale amministrativo, che ne abbia fatto richiesta, viene distaccato presso i comuni singoli o associati, in attesa del perfezionamento di un eventuale trasferimento nelle piante organiche dei comuni o delle associazioni dei comuni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata richiesta delle province interessate.

3. Ai fini della presente legge: le assemblee delle associazioni dei comuni sono autorizzate a modificare la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; i comuni provvedono a modificare la propria pianta organica nel rispetto della normativa vigente; le province provvedono alla cancellazione della propria pianta organica dei posti relativi al personale trasferito.

## Art. 5.

1. I comuni singoli o associati subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici già in capo alle province relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali trasferiti.

## Art. 6.

1. Nel caso di controversie nei trasferimenti previsti decide la Giunta regionale, alla quale devono comunque essere trasmessi; per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli enti interessati e relativi ai trasferimenti stessi.

## Art. 7.

1. I trasferimenti previsti dalla presente legge devono essere completati entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Nelle more del completamento dei trasferimenti, la cui decorrenza giuridica è comunque fissata al primo gennaio 1992, le province garantiscono la continuità gestionale delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali, il cui onere di spesa verrà detratto dalla somma complessiva da trasferire alla regione per l'esercizio finanziario 1992.

## Art. 8.

1. È istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione apposito capitolo con la denominazione «Fondi trasferiti dalle province per attività socio assistenziali», con la dotazione per memoria.

2. Nello stato di previsione della spesa è contestualmente istituito apposito capitolo con la denominazione «Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali (Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20): trasferimenti dalle province», con la dotazione per memoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1992

BRIZIO

92R0728

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 25.

**Modifica dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55: «Modificazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 29 aprile 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti della commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dall'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59. Ai componenti, aventi residenza in un comune diverso da quello sede della commissione, spettano altresì i rimborsi di cui all'art. 7, comma 7, primo periodo, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1992

BRIZIO

92R0729

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 26.

**Art. 28, legge regionale 43/91 - Rettifica di errore materiale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 29 aprile 1992,*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - I compensi a favore degli amministratori, dei revisori e dei componenti il comitato scientifico dell'I.R.E.S. sono attribuiti nelle misure di seguito indicate:

Consiglio di amministrazione:

presidente, L. 15.000.000 lorde annue;

vice presidente, L. 9.000.000 lorde annue.

Componenti effettivi del Collegio dei revisori:

presidente, L. 2.500.000 lorde annue;

componenti effettivi, L. 1.500.000 lorde annue.

Componenti del comitato scientifico:

presidente, L. 4.000.000 lorde annue;

componenti, L. 3.000.000 lorde annue».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1992

BRIZIO

92R0730

**LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 27.**

**Integrazione dell'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 29 aprile 1992)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. All'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nel caso di richiesta, avanzata nei termini di cui al comma 3, di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, e limitatamente ai procedimenti iniziati in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ma conclusi in data successiva, l'onere a carico dell'amministrazione regionale può concernere parcelle di più legali, purché nell'ambito di una spesa massima complessiva a tale titolo di L. 20.000.000 per ciascun procedimento e per ciascun dipendente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1992

BRIZIO

92R0731

**LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 28.**

**Ordinamento delle comunità montane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 24 giugno 1992)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****FINALITÀ - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Finalità**

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte al riordino territoriale ed alla definizione dei compiti delle comunità montane in attuazione dell'art. 28 della legge 142/90, nel quadro delle finalità di cui agli articoli 44, ultimo comma e 129 della Costituzione.

**Art. 2.****Delimitazione delle zone omogenee montane**

1. I territori montani della regione sono quelli classificati tali, ai sensi della legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa della revisione delle circoscrizioni provinciali in seguito all'istituzione delle nuove province di Biella e di Verbania e sino all'entrata in vigore della legge sul riordino delle Unità socio sanitarie locali, i territori di cui al comma precedente, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono ripartiti in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sottolencate zone omogenee:

a) nella provincia di Alessandria:

1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossoina: Avolasca, Brignano Frascata, Casacco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgroppo, San Sebastiano Curone;

2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) i comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro: Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Demice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato;

b) nella provincia di Asti:

5) i comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

c) nella provincia di Cuneo:

6) i comuni delle Valli Po Bronda e Infernotto: Brondello, Castellar, Crissolo, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Passana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonché il territorio classificato montano dei comuni di: Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Reveilo;

7) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassinò, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché il territorio classificato montano dei comuni di: Costigliole Saluzzo, Verzuolo;

8) i comuni della Valle Maira: Aceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa, Villar San Costanzo;

9) i comuni della Vallè Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonché il territorio classificato montano del comune di Caraglio;

10) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonché il territorio classificato montano del comune di Borgo San Dalmazzo;

11) i comuni delle valli Gesso Vermenagna Pesio: Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonché il territorio classificato montano dei comuni di: Boves, Peveragno;

12) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonché il territorio classificato montano del comune di Villanova Mondovì;

13) i comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta: Ailo, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garressio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola;

14) i comuni dell'Alta Langa Montana: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina;

d) nella provincia di Novara:

15) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crodo, Formazza, Premia;

16) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta;

17) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella;

18) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo;

19) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Maserà, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo Villadossola, Vogogna;

20) i comuni della Val Strona: Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona;

21) i comuni del Cusio Mottarone: Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto;

22) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cassogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

23) i comuni dell'Alto Verbano: Bec, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio Premeno, Trarego Viggiona;

24) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

e) nella provincia di Torino:

25) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Briccherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

26) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prapelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pineroles, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

27) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

28) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

29) i comuni della Bassa Valle di Susa e della Val Cenischia: Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Capric, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorgio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

30) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

31) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

32) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantaira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Treves, Usseglio, Viù;

33) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuornè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;

34) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassineto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

35) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo;

36) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

37) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto Settimo Vittone, Tavagnasco;

f) nella provincia di Vercelli:

38) i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Brcia, Campertogno, Carcoforo, Cellio Cervatto Civiasco, Cravagliana, Guardabosone, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopà, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca;

39) i comuni della Valle Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray Biellese, Sostegno;

40) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolessa, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

41) i comuni dell'Alta Valle del Cervo-La Bursch: Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo;

42) i comuni della Bassa Valle del Cervo: Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Sagliano Micca, Tavigliano, Tollegno;

43) i comuni della Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.

### Art. 3.

#### *Costituzione della comunità montana*

1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, è costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la comunità montana, ente locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

### Art. 4.

#### *Fasce altimetriche territoriali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, saranno individuate fasce altimetriche territoriali, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunità montane ove tale individuazione si renda necessaria per una più precisa indicazione delle omogeneità socio-economiche ed al fine della possibile graduazione e differenziazione degli interventi.

### Art. 5.

#### *Variationsi territoriali della comunità montana*

1. Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, sono disposte con legge regionale, sentite le comunità ed i comuni interessati.

2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative comunità montane.

3. L'aggregazione e la fusione di più comunità montane, così come la scissione di una di esse, sono normate con legge regionale.

## Art. 6.

*Finalità e funzioni della comunità montana*

1. La comunità montana, attraverso l'attuazione di piani pluriennali e di progetti speciali integrati e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale: tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarità delle realtà montane.

2. Alla comunità montana spettano le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da regione, provincia e comuni ed in particolare:

gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della comunità economica europea e dalla legge nazionale e regionale;

esercita, secondo le procedure previste dall'art. 30 della presente legge, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

concorre alla formazione del «Piano territoriale provinciale e metropolitano» della provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Tale piano dovrà comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle comunità interessate;

favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea;

può trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente legge, in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto comunità montana.

## Art. 7.

*Attribuzioni*

1. In applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'organizzare, attraverso gli enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle comunità montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano.

2. Con gli atti regionali di attuazione delle normative della comunità economica europea o nazionali vengono individuati gli interventi speciali per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal comma 1 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui al comma precedente, è di competenza delle comunità montane, alle quali sono affidate le relative attribuzioni amministrative.

## Art. 8.

*Statuto*

1. La comunità montana adotta il proprio statuto ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo statuto disciplina inoltre le forme: della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio; della partecipazione popolare; dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.

## Art. 9.

*Approvazione*

1. Lo statuto è approvato dal consiglio della comunità montana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

4. Lo statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

## Art. 10.

*Regolamenti*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la comunità montana adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

## TITOLO II

## ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

## Art. 11.

*Organi della comunità montana*

1. Sono organi della comunità montana:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

## Art. 12.

*Costituzione del consiglio della comunità montana*

1. Il consiglio della comunità montana è costituito dai rappresentanti dei comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.

2. Ad ogni comune spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza del consiglio comunale, che li elegge nel proprio seno con unica deliberazione a maggioranza dei consiglieri presenti e con voto limitato ad un nominativo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

4. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

5. La seduta di cui al comma precedente è presieduta dal consigliere più anziano di età.

6. Il regolamento per il funzionamento del consiglio stabilisce norme per la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e per la nomina di capigruppo.

7. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

## Art. 13.

*Competenze del consiglio*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

lo statuto dell'ente i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai comuni, dalla provincia o dalla regione;

la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei comuni o ad esse delegate dalla regione;

le relazioni previsionali e programmatiche;

i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

i conti consuntivi;

la contrazione dei mutui;

i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;

la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della comunità montana a società di capitali;

le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

## Art. 14.

*Durata in carica*

1. Il consiglio della comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

2. Il consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni che costituiscono la comunità montana.

3. I componenti il consiglio della comunità montana rappresentanti i comuni non interessati dalla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla loro surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la comunità montana, il consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 2 ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## Art. 15.

*Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei consiglieri*

1. Si applicano ai consiglieri della comunità montana le norme della legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili.

2. Lo statuto può prevedere norme sulla cessazione dalla carica di consigliere e sui modi di sostituzione, nonché sulla convalida, da parte del consiglio, dei consiglieri designati dai comuni.

## Art. 16.

*Costituzione della giunta della comunità montana*

1. La giunta è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto, in misura non superiore a tre per le comunità montane costituite da non più di otto comuni, non superiore a cinque per le comunità montane costituite da nove a quattordici comuni, non superiore a sette per le comunità montane costituite da oltre quattordici comuni.

## Art. 17.

*Elezione*

1. Il consiglio della comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e la giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica del presidente, di vice presidente e di componenti della giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di presidente; in caso di dimissioni del presidente decade l'intera giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la giunta avviene nella seduta del consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4. Lo statuto può prevedere l'elezione a componente della giunta di cittadini non facenti parte del consiglio della comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di consigliere della comunità montana.

## Art. 18.

*Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione*

1. Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Si applicano le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta revocati dal consiglio su proposta del presidente provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del presidente.

## Art. 19.

*Attribuzioni della giunta*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

2. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

## Art. 20.

*Il presidente*

1. Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla comunità montana.

## TITOLO III

## UFFICI E PERSONALE

## Art. 21.

*Segretario della comunità montana*

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale, la comunità montana ha un segretario titolare dipendente di ruolo.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Le comunità montane che abbiano vacante il posto in organico di segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono nel primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo caso all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La normativa di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in ordine alla responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi si applica al segretario ed ai dirigenti dei servizi della comunità montana.

6. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 le comunità montane con popolazione inferiore ai seimila abitanti risultanti al censimento '91 potranno avvalersi a tempo parziale e tramite apposita convenzione, dell'attività del segretario di altra comunità montana.

## Art. 22.

*Personale*

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalla comunità montana viene determinato a norma dell'art. 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. È escluso il personale impiegato dalla comunità montana, cui si applicano norme diverse, previste da accordi contrattuali di diritto privato a base nazionale stipulati e sottoscritti dall'U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) per conto delle comunità montane, di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

## Art. 23.

*Personale tecnico forestale*

1. Le comunità montane singolarmente o in convenzione tra loro, secondo parametri determinati dalla giunta regionale dovranno dotarsi in assenza di loro riconosciute idonee preesistenti strutture, di un esperto in scienze forestali quale dipendente di ruolo anche al fine di consentire una adeguata politica regionale forestale.

2. All'onere finanziario relativo alle strutture di cui al comma 1 le comunità montane provvederanno attraverso ad apposito finanziamento erogato dalla regione.

## Art. 24.

*Ufficio di statistica*

1. Lo statuto della comunità montana, nello stabilire l'ordinamento degli uffici, prevede, tramite l'utilizzo del proprio personale, l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

## TITOLO IV

PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO  
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI  
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

## Art. 25.

*Formazione, adozione ed approvazione del piano*

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la comunità montana predisporre ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. La giunta della comunità montana predisporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati.

4. Il consiglio della comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla comunità montana alla presidenza della giunta regionale.

5. La procedura di cui al precedente comma 4, si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

## Art. 26.

*Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della comunità montana ed è redatto in forma sintetica, secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla giunta regionale.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.

3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della comunità economica europea, statale e regionale affidati alla competenza delle comunità montane nell'ambito della sua validità temporale.

4. L'individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.

## Art. 27.

*Programmi annuali operativi*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione «previsionale e programmatica» allegata al bilancio di previsione della comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla regione ed alla provincia.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 28.

*Progetti speciali integrati*

1. La regione finanzia o concorre a finanziare «progetti speciali integrati» presentati entro il 31 marzo di ogni anno, dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei «progetti speciali integrati» possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di «progetti speciali integrati», qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del presidente della giunta regionale.

4. L'ammissibilità e priorità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:

della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;  
dei benefici ambientali che ne derivano;

della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'art. 4 della presente legge.

Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle comunità montane proponenti.

La giunta regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento entro il 31 luglio di ogni anno.

## Art. 29.

*Oneri finanziari*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà, a partire dall'anno finanziario 1993, in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

2. Per l'anno finanziario 1992 gli oneri finanziari vengono definiti in sede di predisposizione del relativo assestamento.

## TITOLO V

## RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI

## Art. 30.

*Convenzione*

1. La regione promuove e partecipa a rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune escluso dalla medesima in attuazione dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione, da parte della comunità montana, di interventi speciali per la montagna, in forza di normative della comunità economica europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la regione, la comunità montana ed il comune interessato.

## Art. 31.

*Gestione da parte della comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata*

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana.

2. I comuni di cui al precedente comma 1, organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2, dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure d'attuazione.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, delimito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti della comunità montana.

7. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

## Art. 32.

*Comunità montana unione di comuni*

1. In previsione della loro fusione, i comuni della comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Tale costituzione può avvenire su proposta del consiglio della comunità montana da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: l'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati.

## Art. 33.

*Servizi - Forme associative e di cooperazione*

1. La comunità montana può costituire, per l'esercizio dei servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio da erogare.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 34.

*Revisore dei conti*

1. Il consiglio della comunità montana elegge, a maggioranza dei consiglieri assegnati un revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti deve essere scelto:

tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;  
tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti operanti in Piemonte;

tra gli iscritti negli albi dei ragionieri operanti in Piemonte.

3. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.

4. Il revisore, secondo procedure determinate dallo statuto e dai regolamenti, collabora con il consiglio della funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto dalle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## Art. 35

*Controllo sugli organi e sugli atti della comunità montana*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla comunità montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i comuni e per le province.

## TITOLO VI

## COORDINAMENTO REGIONALE

## Art. 36.

*Comitato di coordinamento regionale*

1. Presso la presidenza della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta, è costituito un comitato di assessori cui è demandato il coordinamento della politica regionale per la montagna. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta.

2. Direttive annuali per il coordinamento della politica regionale per la montagna sono emanate dalla giunta regionale su proposta del comitato di cui al precedente comma 1.

3. La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario regionale della seconda qualifica dirigenziale.

## Art. 37.

*Conferenza dei presidenti delle comunità montane*

1. È costituita la conferenza dei presidenti delle comunità montane quale organo consultivo della giunta. Della conferenza fanno parte i presidenti delle comunità montane e la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.

2. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della giunta regionale.

## TITOLO VII

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 38.

*Estinzioni*

1. In base alla determinazione assunta all'art. 2 sono estinte le seguenti comunità montane costituite con legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modifiche:

Prealpi Biellesi;

Bassa Valle dell'Elvo.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 ed al precedente comma esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo e cioè con il rinnovo dei consigli di comunità montane, fatta eccezione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dell'esclusione del comune di Biella dalla comunità montana «Bassa Valle Cervo e Valle Oropa»; il consiglio di detta comunità dovrà pertanto ricostruirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dal successivo art. 39.

## Art. 39.

*Variations nella costituzione della comunità montana*

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della comunità montana con l'inserimento e/o l'esclusione di uno o più comuni, il consiglio della comunità si ricostituisce con l'aggiunta, dei rappresentanti del o dei nuovi comuni inseriti nella comunità, designati ai sensi dell'art. 12 della presente legge, e/o con la esclusione dei rappresentanti del o dei comuni esclusi dalla comunità.

2. La seduta di ricostituzione del consiglio della comunità montana è convocata dal presidente. In tale seduta il consiglio provvede alla elezione del presidente, del vice presidente e della giunta, secondo le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.

## Art. 40.

*Costituzione di nuove comunità montane*

1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che comporti l'estinzione di comunità montane preesistenti, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un commissario per ciascuna delle comunità estinte che assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento dei consigli delle nuove comunità ed all'elezione dei nuovi organi.

2. La seduta di insediamento del consiglio delle nuove comunità montane è convocata dal presidente della giunta regionale ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva delle nuove comunità montane.

3. Costituiscono il consiglio i rappresentanti dei comuni designati a rappresentarli nei consigli delle comunità montane estinte.

4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal consigliere più anziano di età, il consiglio elegge il presidente, il vice presidente e la giunta con le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.

## Art. 41.

*Regolazione dei rapporti*

1. Il presidente della giunta regionale, con propri decreti, regola i rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle comunità montane, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142 od a successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

## Art. 42.

*Abrogazioni*

## 1. Sono abrogate:

- la legge regionale 11 agosto 1973, n. 17;
- la legge regionale 30 marzo 1974, n. 9;
- la legge regionale 2 settembre 1974, n. 30;
- la legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9;
- la legge regionale 7 luglio 1976, n. 35;
- la legge regionale 27 ottobre 1976, n. 53;
- la legge regionale 15 novembre 1976, n. 56;
- la legge regionale 4 luglio 1977, n. 34;
- la legge regionale 9 aprile 1990, n. 23, nonché:

l'art. 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43;

gli articoli 16, limitatamente al comma 4 e 89 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50.

2. È inoltre abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

## Art. 43.

*Norme transitorie*

1. Fino all'entrata in vigore di specifica normativa sui segretari degli enti locali, il segretario della comunità montana deve possedere i titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei segretari comunali e provinciali. Sono fatte salve le posizioni acquisite dai segretari delle comunità montane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presentazione dei progetti speciali integrati di cui all'art. 28, per l'anno 1992, dovrà avvenire entro il 30 settembre dello stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 giugno 1992

BRIZIO

92R0732

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 29.

**Modificazioni alla legge «Ordinamento delle comunità montane» approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 24 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, della legge sull'ordinamento delle comunità montane approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992 è così emendato:

la lettera *d*) viene così sostituita: «*d*) nella provincia del Verbano-Cusio-Ossolav»;

al punto 21 della lettera *d*), vengono cancellati i comuni di: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno;

dopo il punto 38 della lettera *f*), viene aggiunto un nuovo punto che recita: «*g*) nella provincia di Biella»;

dopo il punto 43 della lettera *g*), viene aggiunto un nuovo punto che recita: «*h*) nella provincia di Novara»;

dopo la lettera *h*), viene inserita una nuova zona omogenea individuata in: «44) i comuni dei due laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 giugno 1992

BRIZIO

92R0733

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 30.

**Per la Casa della resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 24 giugno 1992)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La regione Piemonte, con riferimento alla legge regionale n. 41 del 18 aprile 1985, al fine di valorizzare uno dei luoghi emblematici della lotta di liberazione in Piemonte ed al completamento delle opere già realizzate dagli enti territoriali locali e dalle associazioni partigiane, onde rendere funzionale l'accesso e l'uso, promuove la costruzione della Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce valutando, nella scelta, la possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.

## Art. 2.

1. L'intervento, attraverso una contenuta struttura polivalente, è rivolto ad assicurare l'agibilità dell'area, garantendo alle migliaia di visitatori e di pellegrini, oltre all'accoglienza, gli indispensabili servizi nonché un serio e documentato approccio con la storia della resistenza e sul martirio delle 42 vittime di Fondotoce.

## Art. 3.

1. La progettazione e l'esecuzione, nonché la liquidazione del costo delle opere, vengono affidate alla competente provincia e al comune di Verbania, mentre il comitato della regione Piemonte per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è chiamato a formulare competente parere.

## Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni finanziari 1992, 1993 e 1994 la spesa di lire 500 milioni per ciascun anno per un importo complessivo di L. 1.500 milioni.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Contributo per la realizzazione della Casa della Resistenza dell'area monumentale di Verbania Fondotoce» e con la dotazione di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di lire 400 milioni dello stanziamento del capitolo n. 15960 e di lire 100 milioni dello stanziamento del capitolo n. 20020 per ciascuno dei tre anni. Le variazioni sono effettuate in termini sia di competenza che di cassa.

4. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 18 giugno 1992

BRIZIO

92R0734

**LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 31.**

**Disposizioni in merito alle modalità del controllo sugli atti delle UU.SS.SS.LL.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 dell'8 luglio 1992)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il controllo preventivo sugli atti delle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario è esercitato, con le modalità indicate negli articoli seguenti, dalla giunta regionale che si avvale per l'istruttoria degli atti medesimi del settore gestione risorse strumentali e finanziarie, coadiuvato dagli altri settori dell'assessorato alla sanità, dal settore segreteria di giunta e dal settore bilanci.

**Art. 2.**

1. La giunta regionale esercita la funzione di controllo preventivo limitatamente ai seguenti atti delle UU.SS.SS.LL.:

- a) bilancio di previsione, settore I;
- b) variazioni di bilancio, ivi compreso l'assestamento;
- c) conto consuntivo;
- d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;

e) deliberazioni di programmi di spese pluriennali;

f) provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Gli atti adottati dalla giunta regionale nell'esercizio della funzione, di cui al comma 1, non sono soggetti a controllo.

**Art. 3.**

1. Gli atti, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), sono fatti pervenire al settore regionale competente in duplice copia autentica entro dieci giorni dalla formulazione delle osservazioni o dall'adozione da parte del comitato di garanti ovvero dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio delle suddette funzioni da parte dello stesso comitato.

2. Il termine di trasmissione degli atti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), è fissato in giorni 10 dalla loro approvazione da parte dell'amministratore straordinario.

3. Gli atti vanno accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente il numero e la data della deliberazione, l'oggetto della stessa copia del provvedimento del comitato dei garanti, qualora espresso, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte dell'amministratore straordinario. Il settore competente appone alle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una alla U.S.S.L. interessata.

4. La giunta regionale può indicare alle UU.SS.SS.LL. ulteriori criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.

**Art. 4.**

1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il presidente della giunta può invitare la U.S.S.L. interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

2. Il settore regionale competente può chiedere direttamente alla U.S.S.L. interessata informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò è utile ai fini dell'esame dell'atto.

**Art. 5.**

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto del termine, di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e può estrinsecarsi anche sotto forma di silenzio-assenso, salvo i casi in cui gli atti sottoposti a controllo determinano oneri finanziari a carico del bilancio della regione da coprire con risorse proprie di quest'ultima.

2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono forniti dalla U.S.S.L. entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta: se alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non sono pervenuti al settore regionale competente, la deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta.

3. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

**Art. 6.**

1. La giunta regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio della funzione di controllo, può:

- a) dichiarare la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo;
- b) pronunciarne l'annullamento;
- c) chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
- d) approvare o non approvare l'atto medesimo.

2. Le decisioni, di cui al comma 1, sono comunicate alla U.S.S.L. interessata entro la scadenza del termine di controllo anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, ovvero attraverso la posta elettronica. La comunicazione contiene il testo integrale del provvedimento della giunta regionale.

3. Il testo integrale del provvedimento della giunta regionale è comunicato alla U.S.S.L. deliberante entro i successivi dieci giorni.

## Art. 7.

1. La giunta regionale è delegata ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti delle U.U.S.S.L.L.

## Art. 8.

1. Gli uffici regionali competenti ad esercitare il controllo, di cui alla presente legge, possono avvalersi, per l'istruttoria degli atti sottoposti a tale attività, di collaborazioni specialistiche da realizzare sia a mezzo di consulenza specifica quanto mediante contratti a tempo determinato ed anche con il ricorso a forme di comando a tempo parziale.

## Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45º comma 6, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 giugno 1992

BRIZIO

92R0735

**LEGGE REGIONALE 30 giugno 1992, n. 32.**

**Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo al recepimento della direttiva C.E.E. n. 82/501, inerente i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Disciplina delle funzioni di competenza regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 dell'8 luglio 1992)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e campo di applicazione*

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla regione dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183», al fine anche di perseguire gli obiettivi di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di tutela dell'ambiente e di informazione dei cittadini secondo i disposti del Titolo I dello statuto della regione Piemonte.

## Art. 2.

*Competenze della regione*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, compete alla regione Piemonte:

a) partecipare all'attività degli organi consultivi indicati nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 ed i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative;

d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti sottoposti all'obbligo di dichiarazione eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

f) comunicare ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

g) vigilare affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o dichiarazione dell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

h) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, anche al fine della formulazione del parere nell'ambito delle conferenze previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988;

i) prescrivere l'obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988;

l) procedere, in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

m) provvedere alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, acquisite le conclusioni ministeriali sul rapporto di sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

n) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni trasmesse da parte del prefetto ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

o) valutare ed approvare con procedure di urgenza i piani di riconversione e/o di rilocalizzazione presentati ai sensi dell'art. 14;

p) svolgere studi e ricerche sulla problematica connessa al rischio di incidente, all'uso di tecnologie e di processi produttivi più sicuri, al riuso ed al riciclo di scarti tossici e nocivi di lavorazione, al fine di contribuire all'introduzione di più elevati standards di sicurezza nel sistema delle imprese piemontesi;

q) svolgere ogni altra attività relativa alle finalità e al campo di applicazione di cui all'art. 1.

## Art. 3.

*Organizzazione*

1. Le competenze di cui all'art. 2 sono attribuite ai settori regionali competenti per materia, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 ed esercitate dalla giunta regionale mediante l'attivazione di unità flessibile, determinando:

a) il responsabile dell'unità flessibile ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34;

b) la composizione e le funzioni dell'ufficio di segreteria;

c) l'utilizzazione del personale appartenente ai settori regionali interessati;

d) i criteri per la stipulazione di contratti a termine, di convenzioni, o di consulenza.

2. L'unità flessibile si avvale del comitato tecnico scientifico e delle conferenze provinciali sui rischi industriali di cui agli articoli 4 e 5.

#### Art. 4.

##### *Comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attività industriali a rischio*

1. Per lo svolgimento dei compiti consultivi e per l'attività di supporto nelle valutazioni tecniche di cui all'art. 2 è istituito il comitato tecnico scientifico per la sicurezza delle attività industriali a rischio.

2. Con provvedimento della giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, sono definiti la composizione ed il funzionamento del comitato, di cui fanno parte:

a) il responsabile dell'unità flessibile di cui all'art. 3;

b) funzionari dei competenti uffici delle amministrazioni provinciali del Piemonte;

c) esperti delle Unità socio sanitarie locali (UU.SS.SS.LL.) del Piemonte, appartenenti ai servizi di igiene e sanità pubblica ed ai laboratori di sanità pubblica;

d) esperti dei dipartimenti centrali o periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);

e) un rappresentante dell'ispettorato interregionale dei vigili del fuoco;

f) esperti scelti fra gli Atenei piemontesi e gli enti pubblici e privati e centri di ricerca di provata qualificazione scientifica in materia.

3. A ciascun componente del comitato spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

4. La giunta può avvalersi della collaborazione delle associazioni sindacali, di categoria ed ambientaliste, Atenei e centri di ricerca.

#### Art. 5.

##### *Conferenze provinciali sui rischi industriali*

1. La giunta regionale, in relazione agli adempimenti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, istituisce a livello di una o più province le conferenze provinciali sui rischi industriali composte:

a) dal presidente della provincia che la presiede;

b) dai sindaci dei comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e dai sindaci dei comuni confinanti con i comuni su cui insistono tali imprese;

c) dai legali rappresentanti delle UU.SS.SS.LL.;

d) da un delegato del presidente della giunta regionale;

e) dal responsabile dell'istruttoria sulla singola attività industriale;

f) da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle associazioni industriali più rappresentative a livello provinciale o regionale;

g) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La conferenza provinciale sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione.

3. L'unità flessibile invia alla conferenza provinciale copia degli atti relativi agli adempimenti previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 14 che dovranno essere esaminati entro sessanta giorni, con l'indicazione di eventuali proposte.

4. La conferenza provinciale inoltre svolge i seguenti compiti:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dal prefetto e coadiuva le autorità competenti all'informazione della popolazione, dei lavoratori ed alla sperimentazione dei piani;

b) invia in caso di incidente all'unità flessibile un rapporto secondo le modalità dell'allegato 5 della direttiva C.E.E. n. 82/501;

c) invia ogni anno alla regione un rapporto sull'attività svolta.

5. Ai componenti delle conferenze provinciali spetta il trattamento previsto dalla legge regionale n. 33/1976.

#### Art. 6.

##### *Notifica*

1. La giunta regionale, ai fini della partecipazione regionale alla conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, effettua tramite l'unità flessibile un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad essa allegato di ogni azienda oggetto di istruttoria in sede ministeriale.

2. La giunta regionale informa il sindaco del comune interessato del ricevimento in copia della notifica.

3. La giunta regionale, inoltre, esamina le notifiche relative agli impianti interessati alla definizione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali ed alla predisposizione dei piani di emergenza d'area secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione*

1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 è svolto dall'unità flessibile di cui all'art. 3 della presente legge.

2. Tali compiti riguardano, in particolare:

a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonché la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

b) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;

c) l'acquisizione del parere della conferenza provinciale interessata;

d) la verifica delle informazioni, tramite sopralluogo sull'impianto;

e) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;

f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.

3. La giunta regionale informa il sindaco del comune interessato del ricevimento della dichiarazione.

4. I relativi provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, con decreto del presidente della giunta regionale, e comunicati ai soggetti istituzionali interessati, in particolare, al sindaco ed al prefetto competenti per territorio.

#### Art. 8.

##### *Nuove attività industriali*

1. Tutti i fabbricanti che intendano iniziare, ampliare, modificare attività industriali o impianti che ricadano nel campo di applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, devono inoltrare la documentazione prevista alla giunta regionale, se soggetti all'obbligo della dichiarazione.

2. Copia della documentazione relativa alla notifica o alla dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco, unitamente alle istanze per autorizzazioni e notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, igiene pubblica, sicurezza sul lavoro.

## Art. 9.

*Funzioni ispettive*

1. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, avvalendosi delle strutture di cui agli articoli 3 e 4.

2. La giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, si avvale direttamente dei servizi di igiene e sanità pubblica e dei laboratori di sanità pubblica. Sono fatte salve le competenze di legge relative all'igiene e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.

3. La giunta regionale può altresì individuare propri operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988; tali operatori sono muniti di documento di riconoscimento ed hanno funzioni analoghe a quelle degli ispettori nominati ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

4. Gli atti di cui al comma 6 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale.

## Art. 10.

*Pronto intervento*

1. Presso i laboratori di sanità pubblica di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 49, attraverso l'Istituto contrattuale della pronta disponibilità, è garantito il pronto intervento per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrità ambientale nonché per soddisfare le richieste dei competenti organi della protezione civile.

## Art. 11.

*Sistema informativo regionale*

1. È istituito il registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante.

2. La giunta regionale, per l'esercizio dei compiti previsto dalla presente legge, si avvale di banche dati e di modelli di simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della tutela della salute pubblica, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL.

3. Il sistema informativo di cui al comma 2 è messo a disposizione delle sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 10, delle conferenze di cui all'art. 5, dell'osservatorio regionale di cui all'art. 15.

## Art. 12.

*Formazione del personale*

1. I programmi per la formazione del personale della regione e del servizio sanitario contengono apposite prescrizioni per l'organizzazione di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, a carattere obbligatorio, per il personale addetto ai compiti della presente legge.

## Art. 13.

*Informazione della popolazione*

1. La giunta regionale, avvalendosi delle strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 ed i servizi di igiene e sanità pubblica competenti per territorio coadiuva e supporta l'attività dei prefetti e dei sindaci nel fornire alle popolazioni interessate le notizie di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

## Art. 14.

*Riconversione e rilocalizzazione*

1. La regione, qualora valutata incompatibile la presenza di una attività produttiva con le esigenze della tutela della salute umana, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e, sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di riconversione o di rilocalizzazione della suddetta attività, trasmettendola alla conferenza provinciale competente per l'esame e la formulazione di eventuali osservazioni.

2. La regione, congiuntamente al piano definitivo di riconversione o rilocalizzazione, stipula, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'impresa e gli enti locali interessati riguardante le implicazioni urbanistiche, occupazionali, finanziarie ed organizzative che impegnano le rispettive parti per la realizzazione del piano.

## Art. 15.

*Osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e per la riconversione ecologica*

1. Al fine di svolgere le ricerche sulla sicurezza degli ambienti di vita o di lavoro e sulla riconversione ecologica dell'apparato produttivo, nonché per svolgere compiti di supporto agli organi istituzionali della regione, il consiglio regionale promuoverà la costituzione di un osservatorio permanente per la sicurezza industriale e ambientale e la riconversione ecologica, in collaborazione con gli Atenei piemontesi, Finpicomte, gli istituti di ricerca, le associazioni sindacali, di categoria e ambientaliste.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. Nel caso di inosservanza delle norme previste nella presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

## Art. 17.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede ai sensi della legge regionale in materia di collaborazioni esterne.

2. Agli oneri di cui agli articoli 4 e 5 stimati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1992 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 giugno 1992

BRIZIO

92R0736

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1992, n. 33.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.**

(Pubblicata nel supp. speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 15 luglio 1992)

(Omissis).

92R0737

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 34.

**Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 22 luglio 1992)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera *a)*, primo comma dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare nuove cave, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso così come previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera *b)*, primo comma dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della regione.

4. Le violazioni alla norma di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1, relativa al divieto di effettuare scavi per ricerche archeologiche fatto salvo quanto previsto dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, comporta le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo comma, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *l)*, relative ai divieti di:

*d)* alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;

*e)* introdurre specie animali e vegetali non autoctone;

*f)* danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse con le attività agricole;

*h)* circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sarà concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del Comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione;

*l)* percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

6. Le violazioni alle norme di cui alle lettere *g)* e *i)* dell'articolo 1, relative ai divieti di:

*g)* costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del parco;

*i)* effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico ambientali dei luoghi; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 così come previsto dall'articolo 12 terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

7. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 3, relativa al divieto di mettere in opera elementi o strutture di tipo pubblicitario, fatti salvi quelli collocati dall'Ente Parco o da esso specificamente autorizzati nell'ambito delle finalità riportate all'articolo 3 della legge istitutiva 16 maggio 1980, n. 47, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre all'obbligo della demolizione.

8. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera *b)* dell'articolo 3, relativa al divieto di consentire che gli animali domestici sconfinino dalle recinzioni, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

9. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 3, relativa al divieto di bruciare i residui vegetali, tranne che dal 1º maggio al 31 ottobre e comunque ad almeno metri 100 dai boschi e su specifica autorizzazione dell'Ente Parco, che deve provvedere ad assicurare la presenza del proprio Personale di vigilanza fino a spegnimento completo, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 200.000.

10. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera *d)*, dell'articolo 3, relativa al divieto di sorvolare l'area a parco con velivoli a motore (compresi aeromodelli) se non a quote superiori a metri 500, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

11. Le violazioni alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 3, che consente esclusivamente l'insediamento di imprese agricole di tipo civile così come definite dalla deliberazione del Consiglio interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento - Ministero dei Lavori pubblici - dell'8 maggio 1980, G.U. 14 maggio 1980, n. 130, comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

12. Le violazioni alla norma di cui al quarto comma dell'art. 3, relative all'obbligo di localizzare le colture agrarie solo su terreni attualmente agricoli e su terreni incolti, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

13. Le violazioni alle norme di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 3 relative agli interventi di carattere forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dal quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1990, n. 47, «Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago».

14. Le violazioni alle norme di cui al punto *a)* dell'undicesimo comma, dell'articolo 3, relative al divieto di accedere, se non accompagnati da personale del parco, eccezione fatta per la pratica del pattinaggio su ghiaccio nella sola zona umida denominata «Lagone», dove l'Ente Parco potrà individuare punti di accesso obbligatori, e relative all'accesso non motorizzato, che è consentito ai proprietari per scopi attinenti alla cura della proprietà, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

15. Le violazioni alla norma di cui al punto *b)* dell'undicesimo comma dell'articolo 3, relativo al divieto di effettuare drenaggi e prelievi d'acqua, ad eccezione degli interventi compiuti nell'ambito di attività anti incendio o previsti per la conservazione delle zone umide, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

16. Le violazioni alle norme di cui al punto *c)* dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relativa al divieto di tagliare, estirpare, danneggiare qualsiasi essenza vegetale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

17. Le violazioni alle norme di cui al punto *d)* dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relative al divieto di praticare l'esercizio della pesca comportano sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia di pesca.

18. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2., 6., 7., 12., 15., del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

## Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 13 luglio 1992

BRIZIO

92R0738

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1992, n. 35.**

**Interventi a sostegno e promozione della professione di guida alpina.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 22 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di valorizzare e promuovere la professione di Guida Alpina quale elemento del sistema turistico e naturalistico della regione Piemonte e presenza qualificata sul territorio, capace di aprirlo all'utente in termini culturali complessivi ed avanzati ed in condizione di massima sicurezza, la Giunta Regionale concede al Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte un contributo annuo nella cifra di L. 50.000.000, da rivalutarsi secondo gli indici programmati di inflazione.

Art. 2.

*Programma*

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalità, della conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio, dei suoi rapporti con le consimili organizzazioni con particolare riguardo alle esperienze transfrontaliere, nonché del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino.

Art. 3.

*Disposizione finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 50.000.000.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con la istituzione di apposito capitolo di bilancio denominato «Oneri relativi ad interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina» e con la dotazione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa e mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine trasmette alla Giunta Regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto ai sensi della presente legge.

Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Per l'anno 1992 il Programma di cui all'articolo 2 deve essere inoltrato alla Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 13 luglio 1992

BRIZIO

92R0739

**LEGGE REGIONALE 21 luglio 1992, n. 36.**

**Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 29 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Piano regionale delle aree protette*

1. Il Piano regionale delle aree protette è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. Le indicazioni delle Province, della Città Metropolitana, delle Comunità Montane e dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresì, alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione.

3. Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.

4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Città Metropolitana.

5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1, dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## Art. 2.

*Istituzione e gestione delle aree protette*

1. Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, sono istituite così come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.

2. La gestione delle aree protette è di norma affidata ad appositi Enti strumentali di diritto pubblico.

3. La gestione delle aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale è affidata ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale o metropolitana: in tali aree le Province e la Città Metropolitana provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del programma di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Per la gestione dei servizi delle aree protette, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatta esclusione del servizio di vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici e/o con soggetti privati.

5. Gli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale, il Commissario è nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con la Provincia competente o con la Città Metropolitana.

## Art. 3.

*Coordinamento regione-province-città Metropolitana*

1. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato in materia di parchi convoca periodicamente i Presidenti delle Province ed il Sindaco della Città Metropolitana o loro delegati al fine di garantire forme di coordinamento delle politiche per le aree protette.

## Art. 4.

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

## «Art. 14-bis.

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette è istituito un unico Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di cui due scelti tra funzionari regionali esperti in materia ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno designato dal Ministro del Tesoro».

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta un'indennità annua pari ad una mensilità dell'indennità globale spettante ai Consiglieri regionali. L'indennità è corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale».

## Art. 5.

*Comunità del Parco*

1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14-bis è aggiunto il seguente articolo:

## Art. 14-ter.

*Comunità del Parco*

1. Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree protette classificate parchi naturali debbono prevedere, tra le forme di partecipazione, la costituzione della Comunità del Parco composta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco».

## Art. 6.

*Partecipazione delle province e della città metropolitana alla gestione delle aree protette*

1. È assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.

2. I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitan.

3. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

a) Ente di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè;

b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;

c) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;

d) Ente di gestione del Parco naturale della Val Tronca;

e) Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

f) Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

g) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa;

h) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;

i) Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese;

l) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

m) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;

n) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

o) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;

p) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola,

sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.

3. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

a) Ente di gestione del Parco naturale Alpe Veglia e del Parco naturale Alpe Devero;

b) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;

c) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese;

d) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po della pianura torinese;

e) Ente di gestione del Parco naturale dell'Argentera;

f) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;

g) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;

h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

i) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

l) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcorolo;

m) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;

n) Ente di gestione della Riserva naturale orientale delle Baragge,  
sono integrati con tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, delle Province interessate territorialmente.

#### 5. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;

b) Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera,  
sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.

6. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Alessandrino e del Torrente Orba è integrato con un rappresentante della provincia di Vercelli e con due rappresentanti della Provincia di Alessandria.

#### Art. 7.

##### Strumenti di attuazione

1. Sono strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui al comma 1. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. Il Piano per il parco è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale e coincide, per queste aree, con il Piano di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

3. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui al comma 3. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. L'articolo 23, comma 1. della legge regionale 22 marzo 1980, n. 12, è così sostituito:

«1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il Parco di cui all'articolo 25, comma 1. della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

5. L'articolo 23, comma 2., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

«2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra enti di gestione, province o città metropolitana, comunità montane, comuni e regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli enti predetti territorialmente interessati: i piani di area sono adottati dagli enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno».

6. L'articolo 23, comma 3. della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

«3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione».

7. Dopo il comma 3. dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«3.-bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente».

8. L'articolo 23, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

«5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello».

9. Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le procedure di approvazione dei Piani di area in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### Controllo sugli atti

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette è esercitato dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio dell'area stessa interessi più Comuni ricadenti in ambiti di riferimento istituzionale diversi.

2. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riservate per legge ai Consigli Direttivi nonché quelle che i Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria iniziativa, sottoporre al controllo.

3. Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di controllo con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo dell'Ente.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3, possono essere altresì sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte esecutive, ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio Direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. I tempi ed i modi di invio degli atti al controllo sono quelli stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.

6. La regolarizzazione degli atti avviene così come previsto all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30:

7. Le modalità ed i termini del controllo sono quelli stabiliti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.

8. Ad avvenuta esecuzione degli atti deliberativi gli Enti di gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore Parchi naturali della regione al fine di un corretto esercizio del controllo di gestione e di funzionalità.

9. Il controllo di gestione e di funzionalità di cui al comma 8. si esercita e si esplicita attraverso il coordinamento da parte della Giunta Regionale delle iniziative e delle attività gestionali degli Enti di gestione delle aree protette.

#### Art. 9.

##### Bilanci degli Enti di gestione

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, che regolano i corrispondenti documenti della regione.

2. I documenti di cui al comma 1. sono approvati dai Consigli Direttivi degli Enti di gestione e le deliberazioni di approvazione sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il controllo nei termini di cui al comma 8. dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e delle relative variazioni ed assestamenti è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

4. Ad avvenuta esecutività degli atti deliberativi di cui al presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne copia integrale al settore parchi naturali della regione.

5. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

#### Art. 10.

##### *Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali*

1. La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.

#### Art. 11.

##### *Commissariamento*

1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

#### Art. 12.

##### *Responsabilità*

1. La responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili.

2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28, e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

#### Art. 13.

##### *Attività di controllo faunistico*

1. Gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri economici, previsti dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, avvengono in conformità ai principi di tali leggi ed in applicazione dei regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali o delle Aree attrezzate.

2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorità ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate».

#### Art. 14.

##### *Sorveglianza*

1. Ai fini del coordinamento dell'attività di sorveglianza delle aree protette la regione ha facoltà di stipulare convenzioni con le province e la città metropolitana, con le comunità montane e con i comuni.

2. La regione ha altresì la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. I singoli Enti di gestione possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

#### Art. 15.

##### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

2. Sono abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

3. È abrogato l'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 luglio 1992

BRIZIO

92R0740

### LEGGE REGIONALE 22 luglio 1992, n. 37.

#### Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 29 luglio 1992)*

#### II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La funzione di controllo sugli atti adottati entro il 30 dicembre 1991 dalle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico viene esercitata dal Comitato regionale operante non oltre il 15 aprile 1992. Dopo tale data gli atti, il cui iter di controllo non è ancora ultimato, vengono trasferiti alla Giunta Regionale.

#### Art. 2.

1. L'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio assistenziale è assegnato alle Sezioni del Comitato Regionale di Controllo in base alle rispettive competenze territoriali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono comunque ratificati i provvedimenti di controllo esercitati in conformità da quanto previsto al comma 1, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino a tale data non operano nei confronti degli atti predetti, assunti dal 31 dicembre 1991, le ipotesi di decadenza, di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 10 luglio 1991, n. 30.

#### Art. 3.

1. Il comma 6, dell'articolo 7 della Legge Regionale 10 luglio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«6. L'indennità di carica spettante è maggiorata del 30% per i componenti della Sezione di Torino».

#### Art. 4.

1. L'articolo 15 della Legge regionale 10 luglio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, il Presidente della Giunta Regionale convoca:

a) almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;

b) almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.

2. La Conferenza dei Presidenti esamina, tra l'altro, i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.

3. La Conferenza dei Presidenti può essere convocata altresì dal Presidente del Comitato Regionale di Controllo, anche su richiesta di singoli Collegi.

4. L'Assemblea generale esamina tra l'altro:

a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione;

b) le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri del Comitato e delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.

5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale è inviata per conoscenza al Consiglio Regionale.

6. L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale o del Comitato Regionale di Controllo. La convocazione dell'Assemblea generale può essere richiesta anche dalle Sezioni di controllo con il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.

7. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o dal Presidente del Comitato Regionale di Controllo da lui delegato.

8. Il verbale delle riunioni è redatto da un funzionario del Settore Segreteria della Giunta Regionale».

#### Art. 5.

1. Il comma 1, dell'articolo 28 della Legge Regionale 10 luglio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Presso ciascun consesso è istituito un ufficio segreteria, unico tuttavia per il comitato e la sezione di Torino, la cui direzione e responsabilità sono affidate a un funzionario della regione, che svolge altresì le funzioni di segretario del consesso».

#### Art. 6.

1. Gli ambiti di riferimento istituzionale delle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo di Biella, Novara, Verbania e Vercelli sono parzialmente modificati, come risulta dall'allegato A.

#### Art. 7.

1. I termini di cui alla Legge Regionale 30/91, che riguardano atti in corso d'esame soggetti a cambiamento di competenza in forza dell'articolo 6, restano sospesi fino al trasferimento degli atti medesimi alla Sezione competente e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni.

#### Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, comma 6., dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 luglio 1992

BRIZIO

*Omissis*.

92R0741

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1992, n. 2685.

**Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone - Abrogazione regolamento approvato con D.C.R. n. 312-14366 del 9 ottobre 1986 ed approvazione nuovo testo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 24 giugno 1992)*

*(Omissis)*.

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

#### Art. 2.

##### *Divieti di navigazione*

1. È vietata la navigazione a motore su tutto lo specchio d'acqua del lago, nel periodo intercorrente fra il 2 novembre ed il 31 marzo e tutto l'anno dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

2. La navigazione a motore è sempre vietata nello specchio d'acqua compreso nel territorio del comune di Azeglio (Torino).

3. È vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 4 tonnellate.

4. È vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

5. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna a metri 200.

6. È, altresì, vietata la navigazione con motore in moto nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri della stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.

7. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

8. È vietata la raccolta a qualsiasi titolo della flora acquatica.

## Art. 3.

*Protezione della fascia costiera*

1. Nello specchio d'acqua compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, la navigazione è consentita soltanto alle unità di navigazione a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6., alle unità a motore è consentito l'attraversamento di detta fascia lacuale, perpendicolarmente alla costa, ad una velocità non superiore a 4 nodi (7 km/h), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla giunta regionale.

3. Potranno ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente soggetti pubblici e privati presenti sul lago, che provvederanno ad inoltrare apposita domanda alla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

## Art. 4.

*Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione*

1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 6., è fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione, di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. La velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 10 nodi (18 km/h) fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea, le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture nonché quanto previsto dagli articoli 5 e 8 del presente Regolamento.

3. La velocità dei mezzi pubblici, nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, deve essere non superiore a 4 nodi.

4. È vietata la circolazione dei natanti a motore ad uso privato con potenza, anche cumulativa, superiore a 25 cavalli fiscali, per i motori a due tempi e 10 cavalli fiscali per i motori a quattro tempi, rilevati dalla licenza di navigazione.

## Art. 5.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle unità di servizio pubblico, alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2., non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le deroghe di cui al precedente comma 1., non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, commi 2. e 5.

## Art. 6.

*Segnalazione dello specchio d'acqua*

1. Gli ambiti lacuali oggetto di regolamentazione sono opportunamente segnalati da boe galleggianti da porsi a cura della regione Piemonte.

2. Le boe vengono così distinte:

boa cilindrica di colore giallo - segnala tutte le zone vietate e regolamentate;

boa cilindrica di colore rosso - segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;

boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa - segnala la presenza di un subacqueo in immersione.

## Art. 7.

*Norme di comportamento in navigazione*

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al servizio pubblico di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità di navigazione hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 80 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto ed di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

## Art. 8.

*Sci nautico*

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore nove alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori di unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto;

b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1., avviene in acque libere da bagnanti, da unità di navigazione od entro gli eventuali corridoi di lancio debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;

c) la distanza laterale di sicurezza fra il mezzo trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

e) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;

f) è vietato con tali unità eseguire il rimorchio contemporaneo di due o più sciatori nonché trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto;

g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'art. 4, comma 2., è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi (46 km/h).

4. Per le scuole di sci nautico, enti ed associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture valgono le norme previste dai regolamenti sportivi vigenti in materia.

5. La regione Piemonte si riserva di imporre orari più ridotti e/o limitazioni all'esercizio dello sport dello sci nautico anche su richiesta dei Comuni e della Provincia interessati.

## Art. 9.

*Impegno delle tavole a vela*

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.

2. I conduttori devono regolare la navigazione in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio ad altre unità.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

a) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle zone riservate alla balneazione;

c) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 5.

d) nei corridoi di navigazione di cui all'art. 3, comma 2.

## Art. 10.

*Balneazione*

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 5.

2. È fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.

## Art. 11.

*Immersioni*

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, comma 2., ed essere assistiti da una unità d'appoggio.

2. È vietato praticare immersioni:

- a) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- b) nelle zone riservate alla balneazione;
- c) nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 5.;
- d) nei corridoi di navigazione, di cui all'art. 3, comma 2.

3. I divieti, di cui al precedente comma 2., non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze d'ordine, nonché nell'esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

## Art. 12.

*Manifestazioni*

1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

## Art. 13.

*Rumori molesti*

1. È vietato provocare sul lago rumori molesti superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

## Art. 14.

*Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali*

1. È vietato:

- a) impegnare ed accendere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità di navigazione;
- b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.

## Art. 15.

*Manutenzioni e rifornimenti*

1. È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.

## Art. 16.

*Scarico rifiuti*

1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, è vietato svuotare e riservare le acque di sentina, nonché lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.

2. È, altresì, vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi o liquidi, vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti.

## Art. 17.

*Norme di comportamento degli utenti*

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

- a) lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
- b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
- c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato ormeggiare unità di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati, nonché abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.

4. È consentito ai natanti a remi l'ormeggio alle andane presenti sulla sponda in territorio del comune di Azeaglio.

## Art. 18.

*Natanti ed imbarcazioni in locazione*

1. La locazione delle unità di navigazione a motore, esente da patente, è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 16.

2. La locazione delle unità di navigazione a vela è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 14.

3. I locatari di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.

4. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.

## Art. 19.

*Informazione*

1. Il presente regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonché presso i luoghi di balneazione e di attività nautiche pubbliche e private.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago di Viverone, tenere a bordo dell'unità di navigazione, copia del presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come predisposta dal Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture della regione Piemonte.

3. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago di Viverone, tenere a bordo dell'unità di navigazione, l'apposita «scheda censuaria» distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

## Art. 20.

*Vigilanza*

1. La vigilanza ai fini del rispetto del presente regolamento, è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.

## Art. 21.

*Sanzioni*

1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente regolamento, incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

## Art. 22.

*Disposizioni generali*

1. La regione Piemonte, tramite il settore trasporti e pianificazione infrastrutture, si riserva di determinare orari di navigazione più ridotti e/o limitazioni stagionali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento.

## Art. 23.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

(*Omissis*).

92R0704

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 1992, n. 2906.**

**Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta - Abrogazione regolamento approvato con D.C.R. n. 183-7754 del 21 maggio 1991 ed approvazione nuovo testo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 dell'8 luglio 1992)

(*Omissis*).

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

## Art. 2.

*Divieti di navigazione*

1. È vietata la navigazione e lo stanziamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unità in servizio di trasporto pubblico, appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

2. È vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

3. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna a metri 100.

4. È, altresì, vietata la navigazione con motore in moto, nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.

5. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

## Art. 3.

*Protezione della fascia costiera*

1. Nello specchio d'acqua compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, la navigazione è consentita soltanto alle unità di navigazione a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., alle unità a motore è consentito l'attraversamento di detta fascia lacuale, perpendicolarmente alla costa, ad una velocità non superiore a 4 nodi (7 km/h), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

3. Potranno ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente, soggetti pubblici e privati presenti sul lago, che provvederanno ad inoltrare apposita domanda alla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., ai residenti dell'isola di S. Giulio è consentita al navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocità previsti all'art. 4, comma 2.

## Art. 4.

*Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione*

1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 4., è obbligo, dei conducenti delle unità di navigazione, di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

3. La velocità dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.

## Art. 5.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2., non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le deroghe di cui al comma 1., del presente articolo, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.

## Art. 6.

*Segnalazione dello specchio d'acqua*

1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe galleggianti.

2. Le boe vengono così distinte:

boa cilindrica di colore giallo - segnala tutte le zone vietate e regolamentate;

boa cilindrica di colore rosso - segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;

boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa - segnala la presenza di un subacqueo in immersione.

## Art. 7.

*Norme di comportamento in navigazione*

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

a) unità adibite al servizio pubblico di linea;

b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;

c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 80 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

#### Art. 8.

##### *Sci nautico*

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo sci nautico è comunque vietato.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori di unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto;

b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma, avviene in acque libere da bagnanti, da unità di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;

c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

e) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;

f) è vietato con tali unità trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonché eseguire il rimorchio contemporaneo di due o più sciatori;

g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Durante l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'art. 4, secondo comma, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi (46 km/h).

4. Per le scuole di sci nautico, enti ed associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

#### Art. 9.

##### *Impegno delle tavole a vela*

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone protette di cui all'art. 2, terzo comma;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

#### Art. 10.

##### *Balneazione*

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea, nelle aree di manovra delle stesse nei corridoi di navigazione nonché nelle aree protette di cui all'art. 2, terzo comma.

2. È fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.

#### Art. 11.

##### *Immersioni*

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, secondo comma, ed essere assistiti da una unità d'appoggio.

2. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle aree protette di cui all'art. 2, terzo comma;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

3. I divieti, di cui al secondo comma, non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'ordine, nonché nell'esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

#### Art. 12.

##### *Manifestazioni*

1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

#### Art. 13.

##### *Rumori molesti*

1. È vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

#### Art. 14.

##### *Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali*

1. È vietato:

a) impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità di navigazione;

b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.

#### Art. 15.

##### *Manutenzioni e rifornimenti*

1. È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.

## Art. 16.

*Scarico rifiuti*

1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, è vietato svuotare e riservare le acque di sentina, nonché lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.

2. È, altresì, vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi o liquidi vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le amministrazioni comunali.

## Art. 17.

*Norme di comportamento degli utenti*

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato ormeggiare unità di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati, nonché abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.

## Art. 18.

*Nautanti ed imbarcazioni in locazione*

1. La locazione delle unità di navigazione a motore, esente da patente, è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 16.

2. La locazione delle unità di navigazione a vela è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 14.

3. I locatari di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.

4. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.

## Art. 19.

*Informazione*

1. Il presente regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonché presso i luoghi di balneazione e di attività nautiche pubbliche e private.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, copia del presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come predisposta dal settore trasporti e pianificazione infrastrutture della regione Piemonte.

3. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, l'apposita «scheda censuaria» distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

## Art. 20.

*Vigilanza*

1. La vigilanza ai fini del rispetto del presente regolamento, è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.

## Art. 21.

*Sanzioni*

1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente regolamento, incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

## Art. 22.

*Disposizioni generali*

1. La regione Piemonte, tramite il settore trasporti e pianificazione infrastrutture, si riserva di determinare orari di navigazione più ridotti e/o limitazioni stagionali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento.

## Art. 23.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

(Omissis).

92R0705

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 1992, n. 2182.

**Legge regionale 17 aprile 1990, n. 30: «Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella regione Piemonte» - Regolamento di attuazione della legge.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 22 del 27 maggio 1992)

(Omissis).

*Premessa*

Il 17 aprile 1990 il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 30 su «Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella regione Piemonte».

Si tratta di una normativa che si inserisce nella più generale programmazione regionale per la promozione del recupero e l'attivazione di raccolte differenziate.

Le finalità della legge, riportate all'art. 1, riguardano l'attivazione di una esperienza pilota di uso della carta riciclata e in relazione ai risultati dello studio definire le linee di azione per l'utilizzo della carta riciclata presso gli Enti pubblici, e la raccolta della carta da macero prodotta dagli stessi Enti.

A riguardo la regione Piemonte avvia, in coerenza con le fasi operative previste all'art. 2, una fase di studio e sperimentazione che, così come riportato all'art. 6, deve essere contenuta in un apposito Regolamento di attuazione.

**STUDIO DI FATTIBILITÀ**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2, Legge Regionale n. 30 del 1990, la regione Piemonte effettua uno studio di fattibilità che consiste nell'attivazione di una specifica indagine presso gli Enti pubblici regionali ed una raccolta sperimentale della carta da macero.

1. Indagine sui consumi e sui potenziali recuperi ed utilizzi di carta.

Lo studio prende in considerazione i seguenti aspetti:

*attuali usi della carta:* si rileveranno le tipologie di carta attualmente consumate presso gli uffici della regione (fotocopia, stampa, archivio, minuta...) ed i loro formati (A4, A5, ecc.);

*quantità di carta consumata:* verrà quantificata per tipologia la carta consumata presso gli uffici della regione;

*possibili usi di carta ottenuta da macero:* in relazione anche agli attuali utilizzi si provvederà a quantificare la carta per usi grafici potenzialmente utilizzabili nei vari settori regionali (acquisizione, tipi, formati);

*modifiche da apportare negli uffici pubblici:* in relazione alle problematiche emerse sulla qualità e sui potenziali usi di carta per usi grafici, ottenute da carta riciclata, si studieranno eventuali modifiche da apportare alla attuale organizzazione degli uffici regionali.

*attuali utilizzi di carta per usi grafici ottenuta da macero:* si procederà, in collaborazione con le industrie del settore e in particolare con l'E.N.C.C., a quantificare l'attuale consumo di carta ottenuta da macero a livello nazionale e piemontese;

*qualità della carta per usi grafici ottenuta da macero:* sempre in collaborazione con l'E.N.C.C. si identificheranno gli ambiti di utilizzo della carta ottenuta da quella riciclata ed i relativi problemi;

*attuali normative:* si procederà alla raccolta ed analisi critica delle attuali normative nazionali ed europee che regolamentano la produzione, commercializzazione e raccolta della carta in genere;

*predisposizione di criteri tecnici organizzativi utilizzo di carta ottenuta da macero negli uffici regionali:* al termine dell'indagine verrà predisposta una prima serie di criteri per l'utilizzo di carta ottenuta dal riciclo e per la raccolta di macero presso gli uffici pubblici della regione.

## 2. La sperimentazione della raccolta della carta da macero.

Si attiverà la raccolta della carta da macero presso alcuni uffici della regione Piemonte per valutare l'efficienza della raccolta e per definire alcuni indici quali:

quantità di carta raccolta/consumo di carta;

quantità di carta raccolta/numero di impiegati.

La sperimentazione, inoltre, si svilupperà prendendo in considerazione:

*individuazione delle modalità organizzative della raccolta:* modalità di conferimento, collocazione di eventuali contenitori e modalità di raccolta da parte dei soggetti preposti;

*distinzione della carta raccolta per qualità:* ciò per consentire una più facile e remunerativa collocazione e in relazione alle attuali tecnologie di trattamento del macero;

*individuazione degli operatori e utilizzatori:* si individueranno i soggetti privati che operano nel settore del recupero della carta e le industrie cartarie che possono ricevere il macero raccolto;

*definizione dei costi:* verranno valutati i costi di investimento e in particolare i costi di gestione della raccolta anche in relazione ad eventuali trattamenti di valorizzazione, in accordo con le Aziende ed i Consorzi di smaltimento, i recuperatori privati e le industrie.

La sperimentazione si svilupperà sui seguenti capitoli:

### *Uffici da coinvolgere.*

Si prevede di interessare in una prima fase (il primo anno di attività) gli uffici di un Assessorato della regione Piemonte. Nella seconda fase (sino al termine della sperimentazione) verranno coinvolti anche altri uffici.

### *Metodologia del conferimento.*

Presso ogni ufficio verrà posizionato un contenitore (cestino colorato) adibito solo per la carta.

Nelle operazioni di pulizia da parte degli operatori il contenuto dei cestini dovrà essere separato dai rimanenti cestini (da utilizzare per tutti gli altri materiali) e collocato in un sacco (colorato) che verrà poi conferito in un apposito contenitore collocato in un adeguato spazio (cortile) facilmente accessibile per la raccolta definitiva da apposito mezzo.

### *Metodologia raccolta.*

Le operazioni di raccolta della carta da macero dai contenitori verrà effettuata dal Consorzio o Azienda pubblica della città in cui viene effettuata la sperimentazione in eventuale accordo con un operatore privato del recupero disponibile a ritirare il materiale cartaceo anche con il fine di valutare eventuali valorizzazioni della carta.

### *Controlli quali-quantitativi.*

Nella fasi di sperimentazione si procederà alla quantificazione della carta raccolta ed a controlli qualitativi per verificare i livelli di inquinamento con materiali indesiderabili e per valutare le diverse tipologie di carta raccolte.

## 3. Realizzazione dello studio di fattibilità.

La regione affida all'I.P.L.A. (Istituto per le Pianta del Legno e l'Ambiente) la realizzazione dello studio di fattibilità mediante la stipula di apposita convenzione.

L'I.P.L.A. si avvale della collaborazione dei seguenti Enti:

E.N.C.C. (Ente Nazionale Cellulosa e Carta);

C.I.S.P.E.L. Piemonte (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali);

Associazione ambientalista.

L'I.P.L.A. predispose un più dettagliato programma operativo prima dell'inizio delle attività di sperimentazione e comunica alla regione eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera.

## 4. Tempi di conduzione dello studio.

Lo studio di fattibilità durerà complessivamente 18 mesi secondo il seguente schema temporale:

Nella prima fase (primi 12 mesi) si procederà alla predisposizione, dell'indagine, alla raccolta ed elaborazione dei dati, all'impostazione ed inizio della raccolta della carta mentre nella seconda fase (6 mesi) si continuerà la raccolta della carta e si predisporrà il rapporto finale.

## 5. Costi dello studio di fattibilità.

Per l'attuazione della sperimentazione si prevede una spesa complessiva di L. 150.000.000 di lire, IVA, compresa, così articolata e suddivisa per le due fasi:

### 1<sup>a</sup> fase (primi 12 mesi)

Indagine sulla carta	L. 35.000.000
attività di coordinamento dello studio	L. 20.000.000
organizzazione della raccolta	L. 45.000.000
<b>Totale</b>	<b>L. 100.000.000</b>

### 2<sup>a</sup> fase (6 mesi)

Continuazione raccolta	L. 24.000.000
attività di coordinamento e completamento	L. 18.000.000
indagine	L. 8.000.000
stesura rapporto finale	L. 8.000.000
<b>Totale</b>	<b>L. 50.000.000</b>
<b>Totale generale</b>	<b>L. 150.000.000</b>

(Omissis).

92R0742

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1992, n. 5.

**Modificazioni delle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 6, 10 settembre 1978, n. 15 e 4 agosto 1986, n. 30. Indennità dei consiglieri.**

(Pubblicato nella Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 73 del 12 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 30, le parole: «lire 780.000» sono sostituite con le parole: «lire 1.080.000».

## Art. 2.

1. La disposizione di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1992.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 144 milioni per l'anno 1992, si provvede con i fondi provenienti alla regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1992 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 giugno 1992

RHODIO

92R0606

## LEGGE REGIONALE 15 giugno 1992, n. 6.

**Adozione dello stemma a gonfalone della regione Calabria ai sensi dell'art. 2, ultimo comma dello Statuto.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 77 del 19 giugno 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Lo stemma della regione Calabria, raffigurato nel bozzetto allegato sub. A, che forma parte integrante della presente legge, racchiuso in una cornice ovale, è inquadrato in croce di Sant'Andrea, con le seguenti figure disposte con riferimento a chi le guarda: nel quarto in alto il pino laricio, poggiante su una linea dritta; nel quarto in basso una colonna con capitello dorico, poggiante su una linea ondulata; nel quarto di sinistra la croce bizantina; nel quarto di destra una croce potenziata.

2. I colori delle singole raffigurazioni sono: verde in campo d'oro per il pino, azzurro in campo d'oro per la colonna, nero in campo d'argento per le due croci.

## Art. 2.

1. Il gonfalone della regione Calabria, raffigurato nel bozzetto allegato sub. B, è di colore blu, con la scritta «regione Calabria» in colore oro e reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente. Ha una foglia regolare movimentata alla base da una doppia curvatura, prima concava e poi convessa.

2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

## Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 15 giugno 1992

RHODIO

ALLEGATO A

*(Omissis).*

ALLEGATO B

*(Omissis).*

92R0660

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1992, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 agosto 1981, n. 14; 5 aprile 1985, n. 15 e 14 gennaio 1990, n. 2: «Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari».**

*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 87 del 9 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 2/90, al terzo rigo la parola «1.200.000» è sostituita con «1.500.000»; al quarto rigo la parola «300.000» è sostituita con «500.000».

2. Le modifiche introdotte hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

## Art. 2.

1. Il primo comma lettera b) dell'art. 3 della legge regionale n. 15/85 è così modificato: «una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri;

- 1) gruppi fino a 4 consiglieri L. 8.000.000;
- 2) gruppi fino a 8 consiglieri L. 18.000.000;
- 3) gruppi fino a 12 consiglieri L. 28.000.000;
- 4) gruppi fino a 16 consiglieri L. 38.000.000;
- 5) gruppi oltre 16 consiglieri L. 48.000.000.

## Art. 3.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge valutati complessivamente per l'anno 1992 in L. 160.940.000 si provvede con i fondi stanziati sul cap. 1001105 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla determinazione degli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 2 luglio 1992

RHODIO

92R0662

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1992, n. 8.**

**Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente: «Definizione rapporto di lavoro personale precario».**

*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 90 del 13 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Tra il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11 deve intendersi compreso anche quello chiamato, per l'espletamento di compiti istituzionali, presso l'osservatorio per le malattie delle piante, già struttura del Ministero Agricoltura e Foreste trasferita alla Regione con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1992 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 8 luglio 1992

RHODIO

**92R0666**

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1992, n. 9.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/1994 della regione Calabria (legge finanziaria).**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 91 del 13 luglio 1992)*

*(Omissis).*

**92R0711**

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1992, n. 10.**

**Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 91 del 13 luglio 1992)*

*(Omissis).*

**92R0712**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHieti**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendite generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 15
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Carofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria Di MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietratre

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via del Cairi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICHIETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendite giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 85
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **Libreria GARGIULO**  
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **Libreria LA PAGLIA**  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via dei Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma e C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELLI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 330.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 635.000</li> <li>- semestrale ..... L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 295.000
Abbonamento semestrale .....	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 9 0 9 2 \*

**L. 4.800**